

ALLEGATO 1

Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013

L'art. 53, paragrafo 1 del Regolamento CE n° 1974/2006 di attuazione del Reg. CE n° 1698/05 prevede che, gli stati membri possano fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 sulla base di costi standard e ipotesi standard di mancato guadagno. Di seguito sono riportati i calcoli predisposti dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell'Università di Firenze, in relazione alle misure del PSR attivate in riferimento agli articoli del reg. CE n. 1698/05 sopra elencati.

Fonti.

Per quanto riguarda le fonti dei dati sono stati utilizzate sia fonti primarie (indagini o studi ad hoc) che secondarie (banche dati, studi o indagini già esistenti),

- Banca dati RICA-INEA periodo 1998/2004;
- Elaborazioni ARSIA su dati economici aziendali periodo 1998/2004;
- Risultati pluriennali prove dimostrative ARSIA su agricoltura integrata e biologica;
- Rapporto ALT-ARSIA Progetto contabilità ambientale in agricoltura;
- Dati statistici della Regione Toscana;
- L.R. 25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" e relativi Disciplinari e schede tecniche;
- Delibera Giunta Regionale n. 135/2007 "Definizione dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 12541 del 21 Dicembre 2006 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";
- Studio "Certificazione forestale, gestione forestale sostenibile – Pagamenti silvo ambientali nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013" redatto dal Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell'Università di Firenze;
- Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.)
- Elaborazioni del Servizio Tecnico di Toscana Allevatori (organismo regionale che riunisce le associazioni provinciali degli allevatori);

Metodologia

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti. Nelle singole schede di seguito riportate sono dettagliate le voci prese in considerazione per il calcolo dei pagamenti.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi.

La *baseline* in base alla quale è stato incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti (condizionalità, norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché agli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale), dai processi rappresentativi basati sugli impegni relativi alla condizionalità, ove previsto, dalle ordinarie pratiche forestali, dai protocolli di certificazione forestale.

Per il calcolo dell'indennità compensativa per le aziende poste in zone montane o caratterizzate da altri svantaggi naturali ci si è basati sull'analisi statistica dei dati rilevati nelle diverse tipologie di aziende per valutare il livello di svantaggio esistente.

Per i processi produttivi rappresentativi, il differenziale di reddito è stato determinato a livello di margine lordo, in modo da non considerare, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, aggregati economici riconducibili ai costi fissi e calcolando gli effetti dovuti ai costi variabili e quelli relativi ai ricavi delle attività produttive.

Per la determinazione del margine lordo sono stati sottratti dalla PLV (Produzione lorda vendibile €/Ha), ottenuta dalla moltiplicazione del prezzo unitario per la resa unitaria con l'eventuale aggiunta di altri prodotti trasformati e sottoprodotti, i costi dei fattori produttivi di volta in volta utilizzati (nelle aziende di riferimento) e riferibili completamente ed esclusivamente alla specifica attività produttiva in esame.

Nel caso in esame tali costi coincidono con spese per:

a) Consumi intermedi di materie prime:

- sementi e piante
- fertilizzanti;
- mezzi per la difesa delle colture (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.);
- combustibili;
- foraggi, mangimi, lettimi e medicinali;
- altri materiali di consumo.

b) Servizi:

- noleggi;
- assicurazione sul prodotto;
- acqua e elettricità;
- veterinario;
- altri servizi.

Complessivamente gli effetti delle singole voci possono determinare uno o più dei seguenti fattori di costo e/o di economia a livello di singolo processo produttivo:

- a) diminuzione delle rese;
- b) aumento dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici;
- c) aumento dei prezzi di vendita delle produzioni;
- d) economie per la riduzione dell'impiego di alcuni mezzi tecnici;
- e) economie conseguenti alla diminuzione delle rese (spese di raccolta ecc..).

Inoltre questi valori sono al netto dell'ammontare degli eventuali pagamenti diretti erogati ai sensi del Reg. CE 1782/03.

Ai sensi degli Artt. 31 e 52 del Reg. CE n.1974/06 ed al fine di dettagliare i costi d'impianto coperti nonché la tipologia delle cure colturali previste dagli artt. 43 e 45 del Reg. CE n.1698/2005 si fa invece riferimento alle operazioni ed ai relativi costi contenuti nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.).

La metodologia e l'effettuazione dei calcoli di seguito riportati sono rispettosi delle indicazioni di cui al documento comunitario "Agri-environment commitments and their verifiability" e dei contenuti del documento nazionale "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR - Metodologia di calcolo e processo di verifica e conferma dati" (MIPAAF-INEA maggio 2006)

Glossario

Produzione di prodotto principale o trasformato (T / Ha)	indica la quantità fisica di prodotto ricavata dalla coltura oppure ottenuta dopo la trasformazione e riferita all' ettaro di superficie
Prezzo del prodotto principale o trasformato (€ / T)	rappresenta il prezzo medio relativo alle diverse utilizzazioni del prodotto principale o trasformato principale nel corso dell'esercizio e a quello applicato alle giacenze di inventario
Valore della produzione (€ /Ha)	rappresenta la quantificazione monetaria di tutti gli utilizzi (vendita, autoconsumo, reimpiego) del prodotto principale, del prodotto trasformato principale, dei sottoprodotti del prodotto principale e degli altri prodotti secondari della trasformazione
Valore del totale costi variabili (€/Ha)	rappresenta la sommatoria di tutti gli oneri sostenuti per i mezzi tecnici a logorio totale (che esauriscono cioè il loro effetto nel corso dell'annata agraria) e per l'impiego di manodopera avventizia
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	si ottiene per differenza tra produzione lorda totale ed i costi variabili

1) Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per i "Pagamenti agroambientali"-

1.1) azione 214 a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e 214 a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" (art. 39 Reg. CE 1698/05)

Premessa

Ai fini della giustificazione dei pagamenti della misura 214 a.1 Agricoltura biologica e 214 a.2 Agricoltura integrata la Regione Toscana attinge a dati tecnico-economici disaggregati per coltura e tecnica produttiva (integrata, biologica e convenzionale) derivanti da un database specifico messo a punto dall'ARSIA.

Tale database contiene le rilevazioni effettuate in Toscana ai fini della contabilità RICA-INEA con un approccio non esclusivamente aziendale ma orientato al singolo processo produttivo e quindi con una serie di approfondimenti analitici (conti colturali) generalmente tralasciati nelle rilevazioni RICA. Complessivamente le tipologie di processo produttivo presenti nel database "Costi di produzione e redditività delle principali colture agricole toscane 1998-2005" sono 54, per un totale di 5924 rilevazioni. Tali dati sono fruibili on-line sul sito dell' ARSIA già da diversi anni (<http://www2.arsia.toscana.it/economik/>).

Le fonti tecnico-economiche alla base dei giustificativi derivano principalmente da dati ex-post rilevati in aziende condotte con tecnica integrata o biologica. Tali dati sono stati raffrontati con quelli ottenuti dalle aziende condotte con tecnica convenzionale.

Nella presente programmazione (2007-2013) sono stati quantificati, attraverso l'aggiornamento dei conti colturali su base di stima, gli impegni derivanti dai criteri di gestione obbligatori (CGO), dalle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e dagli ulteriori requisiti minimi di cui al Reg. CE 1974/2006 non presenti nel database 1998-2005 perché non esistenti nel periodo considerato.

Inoltre sono stati quantificati i "costi diretti di gestione della misura". In tale voce rientrano:

- il campionamento, le analisi del suolo e il piano di fertilizzazione, quantificati utilizzando le tariffe normalmente applicate sul mercato;
- la tenuta della documentazione nonché il costo di alcune operazioni aggiuntive calcolati attraverso stime del tempo-lavoro occorrente.

Il pagamento è stato calcolato per le colture più rappresentative della realtà produttiva regionale. Essendo il territorio regionale essenzialmente collinare (65,5%) sono stati prese come riferimento i processi produttivi propri di aziende ricadenti in tale zone altimetrica. In questo modo si esclude una sovracompensazione in quanto sia l'agricoltura biologica che integrata vengono sostenute prioritariamente per zone con problematiche ambientali, come quelle delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ricadenti soprattutto in pianura. Se avessimo preso in considerazione esclusivamente aziende di pianura i premi sarebbero stati più alti e perciò il rischio di una sovracompensazione per le aziende ricadenti in collina sarebbe stato elevato.

Inoltre si evidenzia come alcune delle colture prese in considerazione per la determinazione dei pagamenti sono caratteristiche delle zone collinari toscane (olivo, girasole e cereali).

Per le coltivazioni principali sono stati fatti calcoli specifici (Castagno, Vite, Olivo, Pomodoro da industria e Mais da granella), per le altre coltivazioni sono stati eseguiti raggruppamenti prendendo a riferimento le colture che evitassero sovracompensazioni.

Per le colture floricole si evidenzia che il settore è suddiviso in fiori recisi e fronde verdi e fiorite recise. Il Ruscus (*Danae racemosa*) rappresenta, tra le piante da fronda recisa, una delle più diffuse e apprezzate in Toscana, interessando almeno il 20% della produzione regionale. Si tratta di una specie con un quadro agronomico e fitosanitario abbastanza semplice, e per questo risulta particolarmente idonea ad un approccio a metodi di coltivazione integrata o biologica. E' soprattutto per questo motivo che è stata individuata come rappresentativa del comparto. Inoltre la scelta di individuare nel Ruscus la coltura rappresentativa del settore floricolo scaturisce dal fatto che tra le colture floricole è tra quelle con un valore del differenziale minore tra la coltivazione convenzionale e la coltivazione con il metodo biologico o integrato. Per cui la determinazione del premio garantisce una non sovracompensazione dei minori redditi o costi aggiuntivi per l'intero settore.

Per quanto riguarda le piante officinali si ricorda che la coltivazione di piante officinali in Toscana interessa alcune centinaia di ettari, con modeste superfici a carico di ogni specie, coinvolgendo aziende operanti nel settore dell'agricoltura biologica e integrata. Le piante cosiddette "officinali" comprendono una vasta gamma di specie che possono avere gli usi più disparati: dall'erboristeria propriamente detta alla liquoristica, alle droghe alimentari. Tra le colture officinali assume in Toscana un particolare rilievo la salvia che, per le sue caratteristiche di rusticità ed ubiquità sul territorio regionale, ben si presta a rappresentare dal punto di vista tecnico-economico l'intero settore. Infatti tra le colture officinali è tra quelle con un valore del differenziale minore tra la coltivazione convenzionale e la coltivazione con il metodo biologico o integrato, Per cui la determinazione del premio garantisce da una non sovracompensazione dei minori redditi o costi aggiuntivi per tutto il settore.

Si rimanda in allegato per un elenco, comunque non esaustivo, delle specie vegetali più comunemente coltivate in Toscana a scopo officinale (tab. 4).

Il conto economico relativo alle colture foraggere e i pascoli collegati all'allevamento biologico prende in considerazione l'allevamento da latte in quanto meno remunerativo rispetto a quello da carne, come dimostrato dalla prevalenza dell'indirizzo produttivo da carne nelle aziende zootecniche biologiche toscane; i calcoli ricomprendono i dati economici dei settori zootecnici bovino e ovino. Ciò si è reso necessario per poter effettuare le elaborazioni su un numero significativo di rilevazioni. Pertanto i redditi e i costi relativi alla zootecnia biologica da latte sono stati ponderati, attribuendo pesi diversi al settore bovino e a quello ovino in funzione della diversa rappresentatività dei due comparti, in quanto gli allevamenti ovini da latte sono il doppio di quelli bovini da latte. In questo modo il dato elaborato nel conto economico riflette la realtà zootecnica biologica da latte toscana senza rischi di sovracompensazione per nessuna tipologia di allevamento.

In particolare nella determinazione del premio si è tenuto conto dei costi sostenuti dal titolare dell'impegno per la conduzione dell'allevamento biologico, con riferimento al costo sostenuto per il mantenimento di 1 UBA in un anno. In considerazione del fatto che il reg.CEE 2092/91 e s.m.i. stabilisce che 1 ha di foraggiera o di pascolo può mantenere fino ad un massimo di 2 UBA/anno per la determinazione del premio si è considerato un carico ottimale pari a 1UBA/ha/anno.

Per cui il conto economico di cui alla Tabella 3 "Allevamento biologico da latte", riferito al costo per il mantenimento di 1 UBA/anno, concorre a determinare il premio per il mantenimento di 1 ha di superficie destinata a foraggere collegate all'allevamento. Per le superfici a foraggere il premio è determinato quindi dalla somma tra il costo di mantenimento di 1 UBA/anno e il mancato reddito dovuto alla minore resa di produzione derivante dall'applicazione del metodo biologico (v. Tab. 3 conto economico "Erba medica").

Per quanto riguarda i pascoli, il premio derivante dal calcolo dei mancati redditi dovuti alla conduzione dell'allevamento con il metodo biologico è l'unico concedibile, in quanto non si prevedono mancati redditi derivanti dalla conduzione dei pascoli in agricoltura biologica.

Inoltre, al fine di evitare sovracompensazioni, per la concessione del premio vengono previsti due scaglioni di carico:

- da 0,3 UBA/ha/anno a 1 UBA/ha/anno, caratteristico della zootecnia estensiva generalmente svolta nelle zone appenniniche e collinari interne il premio relativi ai mancati redditi derivanti dall'allevamento biologico è ridotto del 50%;
- da > di 1 UBA/ha/anno fino a 2 UBA/ha/anno, massimo consentito dal regolamento sopra ricordato sul metodo biologico, il premio è pari al mancato reddito riferito all'allevamento di 1 UBA con il metodo biologico (v. calcoli in Tabella 3 "Allevamento biologico da latte").

Il carico minimo ammissibile inferiore di 0,3 UBA/ha/anno, superiore a quanto previsto dalla "condizionalità" in vigore in Italia e in Regione Toscana (0,2 UBA/ha), è stato valutato come il valore sotto al quale si ritiene a rischio la conservazione delle risorse pascolive.

Pertanto, per i beneficiari iscritti all'Elenco degli operatori biologici che assumono un impegno in ragione della misura 214 a.1 del PSR è concesso:

1) per i pascoli connessi all'allevamento secondo il metodo biologico un premio espresso in €/anno/ettaro, pari a:

€ 87 per un carico ad ettaro compreso tra 0,3 UBA e 1 UBA;

€ 175 per un carico ad ettaro da > 1 UBA fino a 2.

2) per le superfici foraggere connesse all'allevamento secondo il metodo biologico un premio espresso in €/anno/ettaro, pari a:

€ 212 (€ 125 + € 87) per un carico ad ettaro compreso tra 0,3 UBA e 1 UBA;

€ 300 (€ 125 + € 175) per un carico ad ettaro da > 1 UBA fino a 2.

Queste colture sono quindi prese come riferimento anche per la definizione del pagamento delle altre colture appartenenti alla medesima categoria secondo la seguente corrispondenza:

Base di calcolo	Applicabilità
VITE (UVA)	Limitatamente alla VITE
OLIVO	Limitatamente all'OLIVO
PESCO	Tutte le colture FRUTTICOLE e VIVAISMO
RUSCUS	Tutte le colture FLORICOLE
CASTAGNO DA FRUTTO	limitatamente al CASTAGNO DA FRUTTO
FRUMENTO	Tutti le colture CEREALICOLE DA GRANELLA
MAIS (DA GRANELLA)	Limitatamente al MAIS DA GRANELLA
GIRASOLE	Tutte le colture COLTURE INDUSTRIALI e OLEAGINOSE
FAVETTA	Tutte le colture LEGUMINOSE DA GRANELLA
ERBA MEDICA	Tutte le colture foraggere (pascoli esclusi)
ALLEVAMENTO BIOLOGICO DA LATTE	Tutte le colture FORAGGIERE E PASCOLI COLLEGATI ALL'ALLEVAMENTO BIOLOGICO
POMODORO DA INDUSTRIA	Limitatamente al POMODORO DA INDUSTRIA
MELONE	Tutte le colture ORTIVE
SALVIA	Tutte le colture OFFICINALI

Con riferimento al metodo biologico, si è distinto il pagamento tra mantenimento del metodo ed introduzione. La base di calcolo del pagamento è riferita alle aziende a regime (mantenimento). Per ottenere il valore del pagamento riferito all'introduzione si è utilizzato un coefficiente di moltiplicazione basato sul rapporto tra il prezzo del prodotto biologico e quello convenzionale, considerando che le aziende durante il periodo di conversione sono obbligate a vendere i loro prodotti a prezzi pari al convenzionale per la mancanza di un mercato specifico. Laddove tale rapporto supera il 20% il coefficiente viene fissato a 1,2.

Di seguito si riportano le tabelle sinottiche del livello di riferimento per le azioni 214 a1 e a2 in relazione alle pratiche agronomiche nelle zone vulnerabili (tab. 2), impiegate per la giustificazione degli ulteriori impegni agroambientali partendo dai riferimenti di baseline: allegato III e IV Reg. CE 1782/03, livello di riferimento base di condizionalità regionale e i requisiti minimi ulteriori.

Gli impegni agroambientali e le relative conseguenze previste sono stati codificati assegnando loro una lettera da A a I. Tale codifica trova corrispondenza nelle voci calcolate o stimate nei conti economici colturali (allegato 1 bis), impiegati per la determinazione del pagamento delle colture di cui alle azioni 214.a1 "agricoltura biologica" e 214.a2 "agricoltura integrata".

La Regione Toscana nell'intento di allargare il più possibile la partecipazione ai sistemi produttivi più rispettosi dell'ambiente, opera la scelta di ridurre ulteriormente gli importi dei pagamenti agroambientali così come risultano dalla metodologia sopra illustrata, in base all'impatto e all'importanza della coltura in esame, al fine di poter soddisfare un maggior numero di domande di adesione.

Agricoltura biologica

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	212*	212*
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da >1 a 2 UBA/ ha	300*	300*
PASCOLI, collegati con allevamento, aventi carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	87*	87*
PASCOLI, collegati con allevamento, aventi carico da >1 a 2 UBA/ ha	175*	175*
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

*Il premio è decurtato dell'importo effettivamente ricevuto dal beneficiario, nello stesso anno, ai sensi dell' art. 68 (ex 69) "Attuazione facoltativa per i tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità" (premio alla macellazione) del reg. CE 1782/2003.

La non sovrapposizione dei premi sopra richiamati è garantita dall'Organismo Pagatore tramite controlli incrociati sulle banche dati dei pagamenti, in possesso dell'organismo pagatore.

Agricoltura integrata

COLTURE	Importo max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE E FLORO-VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS DA GRANELLA	130
COLTURE INDUSTRIALI e OLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E OFFICINALI	280

Per il dettaglio dei calcoli effettuati si rimanda alle tabelle seguenti:

- 1) Baseline;
- 2) Tabella sinottica degli impegni agroambientali raffrontati con la baseline;
- 3) Conti economici culturali.

TAB.1

BASELINE

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento	
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili	
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquai temporanei o fasce inerbite	-
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-

<p>F</p>	<p>Fertilizzazione</p>	<p>Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K. Conformemente al Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche</p>	<p>Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole)." DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>
-----------------	------------------------	--	---

G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18); - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); - Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179). <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue
I	Tracciabilità	<p>Regg. CE n. 178/02 e 183/05 (atto B11 condizionalità) Messa in opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte. Acquistate e cedute, nonché degli alimenti autoprodotti attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.</p>	<p>Legge n. 281/63 per alcuni aspetti non regolamentati dal Reg. CE n. 183/05.</p> <p>D.Lgs 193/06 di attuazione della dir 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari</p> <p>Dlgs 220/95 e DM Mipaaf 4/8/2000</p>

TAB. 2

Tablelle sinottiche del livello di riferimento per l'azione 214 a1 e a2 in relazione alle pratiche agronomiche nelle zone vulnerabili.

CEREALI (Frumento)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale e Biologico	Conseguenze previste degli impegni per Integrato	Conseguenze previste degli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (P e K) e limitazione epoche di distribuzione (K)	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	Necessità di una maggiore tempestività di interventi con distribuzione di K con ripercussioni sulla gestione aziendale.	Minore resa produttive

C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Diserbo effettuato in post emergenza con aggravio di costi	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-	Obbligo trinciatura o interrimento per almeno il 50 % della SAU o per l'intera superficie una volta ogni due anni	Nessuno	Costo operazione riportato a 1/2	Nessuno
F	Fertilizzazioni	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV , recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.	Registrazioni delle operazioni culturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata

		<p>campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di</p>	<p>- i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione</p>		<p>Maggiori rischi per rese produttive Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione</p>	

		<p>prodotti in condizioni di sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p>semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);</p> <p>-Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>	<p>e più articolata con conseguente maggiore costo.</p>		<p>e più dettagliata</p>	
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue				

FORAGGERE (erba medica)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale e Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (P e K)	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91		Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91		Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-	Obbligo interrimento dei residui culturali	Nessuno	Costo operazione riportato a 1/2	Nessuno
F	Fertilizzazioni	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K).	Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il

		<p>apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno).</p> <p>E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN</p> <p>Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni.</p> <p>Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>agronomica degli effluenti di allevamento"</p> <p>D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p>	<p>E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p> <p>Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>
--	--	---	--	--	---	--	---

			DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.				
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizz. alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18); - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); - Decreto del Ministro 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 		<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>	

			<p>della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti max di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'aliment. (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i> - D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue				

ALLEVAMENTO BIOLOGICO DA LATTE

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Biologico
I	Uso prodotti fitosanitari	Regg. CE n. 178/02 e 183/05 (atto B11 condizionalità) Messa i opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte. Acquistate e cedute, nonché degli alimenti autoprodotti attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.	Legge n. 281/63 per alcuni aspetti non regolamentati dal Reg. CE n. 183/05. D.Lgs 193/06 di attuazione della dir 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari	Impiego di foraggi ed alimenti certificati come biologici ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 Dlgs 220/95 e DM Mipaaf 4/8/2000 Registrazione degli interventi di cura veterinaria, alimentazione, acquisti, vendite e altre registrazioni specifiche del settore zootecnico	Maggiori oneri di gestione Minori produzioni Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata

LEGUMINOSE DA GRANELLA (Favetta)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale e Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (P e K)	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91		Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione, ...)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91		Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
F	Fertilizzazione	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta	Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il manteniment

		<p>risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante</p>	<p>documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>documentazione e più dettagliata Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>o di una documentazione più dettagliata</p>
--	--	--	---	--	-----------------------------------	--	--

			definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.				
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione e più articolata con conseguente maggiore costo. 	<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p>		

			<p>fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue				

OLIVO

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale e Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (P e K) e	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91		Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Diserbo sotto chioma e con prodotti più costosi Utilizzo di prodotti più costosi per la difesa (*)	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
F	Fertilizzazione	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria	Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il manteniment

		<p>esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). DPGR 13 luglio 2006</p>	<p>la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.</p>	<p>di una documentazione e più dettagliata</p> <p>Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>o di una documentazione più dettagliata</p>
--	--	---	---	--	---	---	--

			n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.				
G	Uso prodotti fitosanitari	Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01 <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<i>Riferimenti normativi nazionali</i> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); - Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di	- i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione e più articolata con conseguente maggiore costo.		Maggiori rischi per rese produttive Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata	

			<p>prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue				

Utilizzo di prodotti più costosi per la difesa (): non sono considerati i prodotti utilizzati per la cattura massale per coerenza con l'OCM olio.*

INDUSTRIALI E OLEAGINOSE (Girasole)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (P e K) e limitazione epoche di distribuzione (P e K)	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	Necessità di una maggiore tempestività di interventi con distribuzione di P e K con ripercussioni sulla gestione aziendale.	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91		Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-	Obbligo trinciatura di residui colturali	Nessuno	Costo operazione riportato a 1/2	Nessuno

<p>F</p>	<p>Fertilizzazioni</p>	<p>Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque</p>	<p>Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento o di una documentazione più dettagliata</p>
-----------------	-------------------------------	--	---	---	--	---	--

			<p>reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18); - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); - Decreto del Ministro 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 		<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p>	
---	---------------------------	--	---	--	--	--	--

			<p>della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i> - D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue				

VITE

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale e Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		nessuno	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	nessuno	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del D. Lgs. 152/06 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione.)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Necessità di utilizzare prodotti più costosi Diserbo sulla fila solo con prodotti fogliari	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquali temporanei o fasce inerbite	-	Con pendenze medie superiori al 15% non è ammesso superare 3 interventi di lavor. sia nella fila che nell'interfila.	Nessuno	Riduzione margine operativo	Nessuno

<p>F</p>	<p>Fertilizzazioni</p>	<p>Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque</p>	<p>Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>
-----------------	-------------------------------	--	---	---	--	---	--

			<p>reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione e più articolata con conseguente maggiore costo. 	<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>		

			<p>18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue	Non ammessa ad eccezione di interventi di soccorso nei primi tre anni dall'impianto	nessuno	Possibili minori rese operative	nessuno

MAIS DA GRANELLA

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (N P e K) e limitazione epoche di distribuzione (P e K)	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	Minore rese produttive Risparmio sui quantitativi di azoto Necessità di una maggiore tempestività di interventi con distribuzione di K P con ripercussioni sulla gestione aziendale.	Minore rese produttive

C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione, .)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Diserbo effettuato con prodotti più costosi.	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquei temporanei o fasce inerbite	-	Con pendenze medie superiori al 15% non è ammesso la coltivazione	Nessuno	Riduzione margine operativo	Nessuno
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-	Obbligo trinciatura o interrimento per almeno il 50 % della SAU o per l'intera superficie una volta ogni due anni	Nessuno	Costo operazione riportato a ½	Nessuno
F	Fertilizzazioni	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.	Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il mantenimento o di una documentazione più dettagliata

		<p>zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN</p> <p>Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni.</p> <p>Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>medesimo decreto.</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali</p> <p>L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

<p>G</p>	<p>Uso prodotti fitosanitari</p>	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); <p>-Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 		<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>	
-----------------	---	--	---	--	--	--	--

			<p>18);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); - Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 – Suppl. Ordinario n.179). <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 “Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative”. 				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue	Limitazione nei volumi irrigui	nessuno	Possibili minori rese	nessuno

POMODORO DA INDUSTRIA

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Minor quantitativo di fertilizzanti (P e K)	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	nessuno	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione, .)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Difesa effettuata con prodotti più costosi.	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquali temporanei o fasce inerbite	-	Con pendenze medie superiori al 15% non è ammesso la coltivazione	Nessuno	Riduzione margine operativo	Nessuno
F	Fertilizzazioni	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati	Nazionali DM 7 aprile 2006	Predisposizione di un piano di	Registrazioni delle operazioni	Analisi del terreno al 1 ed	Analisi del terreno al 1

		<p>Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno).</p> <p>E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN</p> <p>Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni.</p> <p>Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>"Ministro delle politiche agricole e forestali.</p> <p>Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"</p> <p>D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva</p>	<p>fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>culturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlg 220/95.-</p>	<p>al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p> <p>Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>
--	--	--	---	--	--	---	---

			<p>91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione e più articolata con conseguente maggiore costo. 		<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p>	

			<p>semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);</p> <p>-Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); - Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti 				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 – Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

FRUTTCOLE E VIVAISMO (Pesco)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale e Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		nessuno	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	nessuno	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Necessità di utilizzare prodotti più costosi Diserbo sulla fila solo con prodotti fogliari	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni

D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquai temporanei o fasce inerbite	-	Dove sono presenti rischi erosivi è obbligatorio l'inerbimento	Nessuno	Costo operazione Riduzione margine operativo	Nessuno
F	Fertilizzazioni	<p>Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati</p> <p>Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno).</p> <p>E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN</p> <p>Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni.</p> <p>Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Nazionali</p> <p>DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"</p> <p>D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali</p> <p>L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo</p>	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.	Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p> <p>Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>

			<p>44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18); - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 		<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p>	
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--

			<p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p>-</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue	<p>Previsti massimali per ogni intervento irriguo</p> <p>Per le aree soggette ad ingessione del cuneo salino devono essere adottati criteri di risparmio (irrigazione localizzata o riduzione della superficie irrigata al 50% della SAU)</p>	nessuno	Possibili minori rese operative	nessuno

CASTAGNO DA FRUTTO BIOLOGICO

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenz e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
F	Fertilizzazione	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.	Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Maggiori oneri per il manteniment o di una documentazione più dettagliata

		<p>piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>		
--	--	---	---	--	--

<p>G</p>	<p>Uso prodotti fitosanitari</p>	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18); - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); - Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179). - <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei 		
-----------------	---	--	---	--	--

			prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".		
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue	nessuno	nessuno

FLORICOLE (*Ruscus*)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale e Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		nessuno	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	nessuno	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Necessità di utilizzare prodotti più costosi Diserbo sulla fila solo con prodotti fogliari	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquai temporanei o fasce inerbite	-	Dove sono presenti rischi erosivi è obbligatorio l'inerbimento	Nessuno	Costo operazione Riduzione margine operativo	Nessuno
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-	Obbligo trinciatura o interrimento	Nessuno	Costo operazione riportato a 1/2	Nessuno

				per almeno il 50 % della SAU o per l'intera superficie una volta ogni due anni			
F	Fertilizzazione	<p>Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di</p>	<p>Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p> <p>Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>

			<p>tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>			
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 	<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>	

		trattamenti	<p>procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);</p> <p>-Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p>-</p>				
--	--	-------------	---	--	--	--	--

			<p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	<p>DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue</p>	<p>Previsti massimali per ogni intervento irriguo Per le aree soggette ad ingressione del cuneo salino devono essere adottati criteri di risparmio (irrigazione localizzata o riduzione della superficie irrigata al 50% della SAU)</p>	nessuno	Possibili minori rese operative	nessuno

ORTICOLE (Melone)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze e previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		nessuno	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	nessuno	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Necessità di utilizzare prodotti più costosi per il diserbo e per la difesa	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquali temporanei o fasce inerbite	-	Vietata la coltivazione con pendenza media superiore al 15%	Nessuno	Riduzione margine operativo	Nessuno
F	Fertilizzazioni	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche	Predisposizione di un piano di fertilizzazione	Registrazioni delle operazioni colturali	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno

		<p>Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque - Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il</p>	<p>relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.</p>	<p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<p>trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>				
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 		<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione e più dettagliata</p>	

			<p>fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);</p> <p>-Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. . n.118 del</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue	Per le aree soggette ad ingressione del cuneo salino devono essere adottati criteri di risparmio (irrigazione localizzata o riduzione della superficie irrigata al 50% della SAU)	nessuno	Possibili minori rese operative	nessuno

OFFICINALI (Salvia)

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale Integrato	Impegno Agroambientale Biologico	Conseguenze previste dagli impegni per Integrato	Conseguenze previste dagli impegni per Biologico
A	Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento		Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione	Nessuno	Nessuno
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		nessuno	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CEE 2092/91	nessuno	Minore rese produttive
C	Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione,)	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CEE 2092/91	Necessità di utilizzare prodotti più costosi per il diserbo e per la difesa	Minore rese produttive Maggiori rischi per le produzioni
D	Norma 1.1 Erosione	Solchi acquali temporanei o fasce inerbite	-	Vietata la coltivazione con pendenza media superiore al 15%	Nessuno	Riduzione margine operativo	Nessuno
E	Norma 2.1 Sostanza	Divieto bruciatura stoppie.	-	Obbligo trinciatura o interrimento per	Nessuno	Costo operazione	Nessuno

	organica			almeno il 50 % della SAU o per l'intera superficie una volta ogni due anni		riportato a 1/2	
F	Fertilizzazione	<p>Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque</p>	<p>Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K). E' obbligatoria la tenuta documentale di tutti gli interventi agronomici.</p>	<p>Registrazioni delle operazioni colturali eseguite (inclusi gli interventi fitosanitari e agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95.-</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p> <p>Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione e per il K e P.</p>	<p>Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>

			<p>dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).</p> <p>DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>			
G	Uso prodotti fitosanitari	<p>Atto B9 Dir. 91/414/CEE uso prodotti fitosanitari DPR n.290/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di prodotti autorizzati; • obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; • obbligo di formazione; • magazzinaggio dei prodotti in condizioni di sicurezza; • obbligo dell'uso del registro dei trattamenti 	<p><i>Riferimenti normativi nazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60); - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.); -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 	<ul style="list-style-type: none"> - i disciplinari non prevedono deroghe su l'uso di fitofarmaci. - Necessità di tenere una documentazione più articolata con conseguente maggiore costo. 	<p>Maggiori rischi per rese produttive</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata</p>	

			<p>290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);</p> <p>- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).</p> <p><i>Riferimenti normativi regionali</i></p> <p>- D.G.R. n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".</p>				
H	Irrigazione	-	DM 7/04/2006 , allegato VII Corretta gestione pratiche irrigue	Per le aree soggette ad ingressione del cuneo salino devono essere adottati criteri di risparmio (irrigazione localizzata o riduzione della superficie irrigata al 50% della SAU)	nessuno	Possibili minori rese operative	nessuno

TAB. 3

Conto economico

VITE							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	9,25	B - C	7,26	-1,99	D - G - H	8,60	-0,65
Prezzo unitario € / T	597,40		661,10	63,70		592,10	-5,30
Valore del prodotto principale (€/Ha)	5.525,95		4.799,59	-726,36		5.092,06	-433,89
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	5.525,95		4.799,59	-726,36		5.092,06	-433,89
COSTI							
Sementi	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Concimi	102,48		106,22	-3,74		84,98	17,50
Antiparassitari e diserbanti	292,28		167,88	124,40		239,55	52,73
Noleggi passivi	0,00		0,00	0,00		13,94	-13,94
Valore ad ha delle assicurazioni	0,00		0,00	0,00		71,82	-71,82
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha delle altre spese	9,97		81,27	-71,30		53,21	-43,24
Totale Costi variabili (€/Ha)	404,73		355,37	-49,36		463,50	58,77
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	5.121,22		4.444,22	-677,00		4.628,56	-492,66
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	C -F-G	150,00	-150,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-757,00			-642,66	
PREMIO (€/ha)			€ 680,00			€ 400,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,11			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 750,00			-	

Conto economico

OLIVO							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	0,389	B - C	0,224	-0,17	B - G	0,365	-0,02
Prezzo unitario € / T	7.656,10		9.367,30	1.711,20		7.777,00	120,90
Valore del prodotto principale (€/Ha)	2.978,22		2.098,28	-879,95		2.838,61	-139,62
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	2.978,22		2.098,28	-879,95		2.838,61	-139,62
COSTI							
Sementi	1,02		5,48	-4,46		2,43	-1,41
Concimi	73,68		71,54	2,14		74,13	-0,45
Antiparassitari e diserbanti	32,18		23,00	9,18		26,54	5,64
Noleggi passivi	4,86		3,78	1,08		6,91	-2,05
Valore ad ha delle assicurazioni	1,62		0,00	1,62		1,36	0,26
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	1,22		1,17	0,05		1,45	-0,23
Valore ad ha delle altre spese	18,67		17,46	1,21		26,01	-7,34
Totale Costi variabili (€/Ha)	133,25		122,43	-10,82		138,83	5,58
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	2.844,97		1.975,85	-869,13		2.699,78	-145,20
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	F - G	150,00	-150,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-949,13			-295,20	
PREMIO (€/ha)			€ 500,00			€ 200,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 600,00			-	

Conto economico

PESCO							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	13,87	B - C	5,07	-8,80	D - E - H	13,21	-0,66
Prezzo unitario € / T	698,40		1.054,20	355,80		689,70	-8,70
Valore del prodotto principale (€/Ha)	9.686,81		5.344,79	-4.342,01		9.110,94	-575,87
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	9.686,81		5.344,79	-4.342,01		9.110,94	-575,87
COSTI							
Sementi	1,19		0,00	1,19		0,00	1,19
Concimi	185,38		35,31	150,07		155,16	30,22
Antiparassitari e diserbanti	468,48		172,43	296,05		549,59	-81,11
Noleggi passivi	2,19		0,00	2,19		1,78	0,41
Valore ad ha delle assicurazioni	18,99		97,55	-78,56		38,61	-19,62
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	98,09		0,00	98,09		120,37	-22,28
Valore ad ha delle altre spese	239,12		149,19	89,93		146,19	92,93
Totale Costi variabili (€/Ha)	1.013,44		454,48	-558,96		1.011,70	-1,74
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	8.673,37		4.890,31	-3.783,05		8.099,24	-574,13
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	F - E	150,00	-150,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-3.863,05			-724,13	
PREMIO (€/ha)			€ 700,00			€ 420,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 840,00			-	

Conto economico

CASTAGNO						
dati 1998-2005						
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Diff. Integrato
Resa unitaria t/Ha	1,80	B - C	1,30	-0,50		
Prezzo unitario €/t	2.200,00		2.700,00	500,00		
Valore del prodotto principale (€/Ha)	3.960,00		3.510,00	-450,00		
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)				0,00		
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	3.960,00		3.510,00	-450,00		
COSTI				0,00		
Sementi e piantine				0,00		
Concimi	230,00		320,00	90,00		
Antiparassitari e diserbanti	25,00		100,00	75,00		
Noleggi passivi	30,00		30,00	0,00		
Valore ad ha delle assicurazioni				0,00		
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	10,00		10,00	0,00		
Valore ad ha delle altre spese	70,00		105,00	35,00		
Totale Costi variabili (€/Ha)	365,00		565,00	200,00		
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	3.595,00		2.945,00	-650,00		
Costi diretti di gestione della misura		F		80,00		
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]				-730,00		
PREMIO (€/ha)			400,00			
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-
PREMIO Introduzione (€/ha)			480,00			-

Conto economico

		RUSCUS						
		dati 2005-2006						
		Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria q/Ha	92,00	B - C	76,00	-16,00	D - E - H	90,00	-2,00	
Prezzo unitario € / ql	600,00		720,00	120,00		600,00	0,00	
Valore del prodotto principale (€/Ha)	55.200,00		54.720,00	-480,00		54.000,00	-1.200,00	
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)				0,00			0,00	
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	55.200,00		54.720,00	-480,00		54.000,00	-1.200,00	
COSTI				0,00			0,00	
Sementi e piantine				0,00			0,00	
Concimi	2.500,00		3.600,00	1.100,00		2.800,00	300,00	
Antiparassitari e diserbanti	2.000,00		1.800,00	-200,00		2.200,00	200,00	
Noleggi passivi				0,00			0,00	
Valore ad ha delle assicurazioni				0,00			0,00	
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	1.000,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
Valore ad ha delle altre spese	1.500,00		3.300,00	1.800,00		2.200,00	700,00	
Totale Costi variabili (€/Ha)	7.000,00		9.700,00	2.700,00		8.200,00	1.200,00	
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	48.200,00		45.020,00	-3.180,00		45.800,00	-2.400,00	
Costi diretti di gestione della misura		F		80,00	F- E		150,00	
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]				-3.260,00			-2.550,00	
PREMIO (€/ha)			700,00			420,00		
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-		
PREMIO Introduzione (€/ha)			840,00			-		

Conto economico

		CEREALI						
		dati 1998-2004						
		Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha		3,43	B-C	2,37	-1,06	B - G	3,21	-0,22
Prezzo unitario € / T		151,40		163,20	11,80		153,70	2,30
Valore del prodotto principale (€/Ha)		519,30		386,78	-132,52		493,38	-25,93
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)		30,98		22,72	-8,26		28,53	-2,45
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha		550,28		409,50	-140,78		521,91	-28,38
COSTI								
Sementi		85,15		93,65	-8,50		78,69	6,46
Concimi		97,74		99,25	-1,51		86,08	11,66
Antiparassitari e diserbanti		19,97		0,52	19,45		14,45	5,52
Noleggi passivi		69,09		74,11	-5,02		65,47	3,62
Valore ad ha delle assicurazioni		0,02		0,00	0,02		0,01	0,01
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili		0,00		0,00	0,00		0,35	-0,35
Valore ad ha delle altre spese		1,94		4,02	-2,08		2,60	-0,66
Totale Costi variabili (€/Ha)		273,91		271,55	-2,36		247,65	-26,26
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)		276,37		137,95	-138,42		274,26	-2,12
Costi diretti di gestione della misura		0,00	F	80,00	-80,00	C - E - F - G	170,00	-170,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]				-218,42			-172,12	
PREMIO (€/ha)				€ 150,00			€ 100,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)				1,08			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)				€ 160,00			-	

Conto economico

MAIS (granella)							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	7,02	B - C	2,13	-4,89	B - D - G -H	6,15	-0,87
Prezzo unitario € / T	141,90		154,90	13,00		140,70	-1,20
Valore del prodotto principale (€/Ha)	996,14		329,94	-666,20		865,31	-130,83
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	996,14		329,94	-666,20		865,31	-130,83
COSTI							
Sementi	117,26		113,23	4,03		102,41	14,85
Concimi	160,08		70,63	89,45		119,68	40,40
Antiparassitari e diserbanti	38,81		0,00	38,81		24,45	14,36
Noleggi passivi	102,47		61,85	40,62		139,73	-37,26
Valore ad ha delle assicurazioni	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	14,76		0,00	14,76		24,05	-9,29
Valore ad ha delle altre spese	15,74		0,00	15,74		14,81	0,93
Totale Costi variabili (€/Ha)	449,12		245,71	-203,41		425,13	-23,99
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	547,02		84,23	-462,79		440,18	-106,84
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	C - B - E - F -G	180,00	-180,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-542,79			-286,84	
PREMIO (€/ha)			€ 300,00			€ 130,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,09			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 320,00			-	

Conto economico

GIRASOLE							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	2,09	B - C	1,33	-0,76	G	2,06	-0,03
Prezzo unitario € / T	203,70		215,70	12,00		201,90	-1,80
Valore del prodotto principale (€/Ha)	425,73		286,88	-138,85		415,91	-9,82
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	425,73		286,88	-138,85		415,91	-9,82
COSTI							
Sementi	40,06		80,05	-39,99		49,44	-9,38
Concimi	77,31		45,70	31,61		67,23	10,08
Antiparassitari e diserbanti	24,05		0,00	24,05		21,54	2,51
Noleggi passivi	71,34		94,00	-22,66		78,57	-7,23
Valore ad ha delle assicurazioni	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha delle altre spese	0,76		0,00	0,76		0,14	0,62
Totale Costi variabili (€/Ha)	213,52		219,75	6,23		216,92	3,40
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	212,21		67,13	-145,08		198,99	-13,22
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	B - E - F - G	170,00	-170,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-225,08			-183,22	
PREMIO (€/ha)			€ 140,00			€ 80,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,06			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 150,00			-	

Conto economico

FAVETTA							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	1,46	B - C	1,20	-0,26	G	1,41	-0,05
Prezzo unitario € / T	186,90		191,40	4,50		182,80	-4,10
Valore del prodotto principale (€/Ha)	272,87		229,68	-43,19		257,75	-15,13
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	272,87		229,68	-43,19		257,75	-15,13
COSTI							
Sementi	54,14		57,58	-3,44		49,68	4,46
Concimi	18,44		30,11	-11,67		13,45	4,99
Antiparassitari e diserbanti	13,42		0,00	13,42		14,48	-1,06
Noleggi passivi	68,84		63,75	5,09		37,27	31,57
Valore ad ha delle assicurazioni	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha delle altre spese	0,58		6,86	-6,28		0,00	0,58
Totale Costi variabili (€/Ha)	155,42		158,30	2,88		114,88	-40,54
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	117,45		71,38	-46,07		142,87	25,41
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	F - G	150,00	-150,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-126,07			-124,59	
PREMIO (€/ha)			€ 100,00			€ 70,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,02			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 115,00			-	

Conto economico

ERBA MEDICA							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	8,22	B - C	6,62	-1,60	G	7,35	-0,87
Prezzo unitario € / T	96,90		97,50	0,60		97,30	0,40
Valore del prodotto principale (€/Ha)	796,52		645,45	-151,07		715,16	-81,36
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	796,52		645,45	-151,07		715,16	-81,36
COSTI							
Sementi	24,31		22,14	2,17		22,75	1,56
Concimi	38,04		9,36	28,68		26,65	11,39
Antiparassitari e diserbanti	0,76		0,00	0,76		0,00	0,76
Noleggi passivi	29,89		30,41	-0,52		4,91	24,98
Valore ad ha delle assicurazioni	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	8,60		0,00	8,60		1,05	7,55
Valore ad ha delle altre spese	28,12		19,63	8,49		27,73	0,39
Totale Costi variabili (€/Ha)	129,72		81,54	-48,18		83,09	-46,63
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	666,80		563,91	-102,89		632,07	-34,73
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	E - F - G	160,00	-160,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-182,89			-194,73	
PREMIO (€/ha)			€ 125,00			€ 60,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,01			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 125,00			-	

Conto economico (€/U.B.A.)

**ALLEVAMENTO BIOLOGICO DA
LATTE
v. 'Foraggiere e pascoli
collegati all'allevamento
biologico'**

dati 2002-2006

	Convenzionale	Rif. Impegni	Biologico	Diff. Biologico
Totale Valore del Latte	1.162,28		1.095,78	-66,50
Totale Valore dei prodotti trasformati	48,33		127,71	79,38
Utile Lordo Stalla	349,56		257,77	-91,79
Totale Valore altri prodotti	54,66		53,49	-1,17
Produzione Lorda Totale	1.614,83		1.534,75	-80,08
Altre spese specifiche dell'allevamento	175,98	I	279,02	103,04
Spese di trasformazione, conservazione e commercializzazione	18,53		10,85	-7,68
Totale Costi variabili	194,51		289,87	95,36
Margine Lordo su base controfattuale	1.420,32		1.244,88	-175,44
Premio(€/ha)				€ 175,00

Conto economico

POMODORO DA INDUSTRIA							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	81,83	B - C	34,54	-47,29	D - G	74,92	-6,91
Prezzo unitario € / T	86,80		172,60	85,80		85,90	-0,90
Valore del prodotto principale (€/Ha)	7.102,84		5.961,60	-1.141,24		6.435,63	-667,22
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	7.102,84		5.961,60	-1.141,24		6.435,63	-667,22
COSTI							
Sementi	646,23		894,50	-248,27		591,21	55,02
Concimi	523,81		462,35	61,46		300,79	223,02
Antiparassitari e diserbanti	344,86		228,92	115,94		200,22	144,64
Noleggi passivi	370,71		399,09	-28,38		394,19	-23,48
Valore ad ha delle assicurazioni	48,98		0,00	48,98		8,44	40,54
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	39,05		0,00	39,05		115,69	-76,64
Valore ad ha delle altre spese	464,34		418,24	46,10		255,78	208,56
Totale Costi variabili (€/Ha)	2.437,98		2.403,10	-34,88		1.866,32	-571,66
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	4.664,86		3.558,50	-1.106,36		4.569,31	-95,56
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	C - F - G	160,00	-160,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-1.186,36			-667,22	
PREMIO (€/ha)			€ 450,00			€ 220,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 540,00			-	

Conto economico

MELONE							
dati 1998-2004							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	31,88	B - C	15,93	-15,95	D - G - H	29,05	-2,83
Prezzo unitario € / T	530,40		916,40	386,00		551,70	21,30
Valore del prodotto principale (€/Ha)	16.909,15		14.598,25	-2.310,90		16.026,89	-882,27
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	16.909,15		14.598,25	-2.310,90		16.026,89	-882,27
COSTI							
Sementi	1.113,24		527,44	585,80		1.058,79	54,45
Concimi	438,01		487,20	-49,19		398,03	39,98
Antiparassitari e diserbanti	261,46		39,03	222,43		181,74	79,72
Noleggi passivi	62,43		38,48	23,95		54,35	8,08
Valore ad ha delle assicurazioni	7,61		5,98	1,63		6,28	1,33
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	120,76		32,17	88,59		104,84	15,92
Valore ad ha delle altre spese	1.058,03		1.206,26	-148,23		926,59	131,44
Totale Costi variabili (€/Ha)	3.061,54		2.336,56	-724,98		2.730,62	-330,92
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	13.847,61		12.261,69	-1.585,92		13.296,27	-551,35
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	-80,00	C - F - G	160,00	-160,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-1.665,92			-711,35	
PREMIO (€/ha)			€ 460,00			€ 280,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			€ 550,00			-	

Conto economico

SALVIA							
dati 2005-2006							
	Baseline	Rif Impegni	Biologico	Diff. Biologico	Rif Impegni	Integrato	Diff. Integrato
Resa unitaria T/Ha	7,80	B - C	6,80	-1,00	D - E - H	7,65	-0,15
Prezzo unitario € / T	1.700,00		2.050,00	350,00		1.700,00	0,00
Valore del prodotto principale (€/Ha)	13.260,00		13.940,00	680,00		13.005,00	-255,00
Valore di eventuali sottoprodotti (€/Ha)				0,00			0,00
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	13.260,00		13.940,00	680,00		13.005,00	-255,00
COSTI				0,00			0,00
Sementi e piantine	1.400,00		1.700,00	300,00		1.400,00	0,00
Concimi	450,00		700,00	250,00		500,00	50,00
Antiparassitari e diserbanti	200,00		150,00	-50,00		120,00	-80,00
Noleggi passivi				0,00			0,00
Valore ad ha delle assicurazioni				0,00			0,00
Valore ad ha di acqua, elettricità e combustibili	150,00		240,00	90,00		160,00	10,00
Valore ad ha delle altre spese	1.200,00		2.100,00	900,00		1.400,00	200,00
Totale Costi variabili (€/Ha)	3.400,00		4.890,00	1.490,00		3.580,00	180,00
Margine Lordo su base controfattuale (€/Ha)	9.860,00		9.050,00	-810,00		9.425,00	-435,00
Costi diretti di gestione della misura	0,00	F	80,00	80,00	C - F - G	160,00	160,00
Differenziale per l'individuazione del premio (€/Ha) - [Margine Lordo - Costi diretti di gestione misura]			-890,00			-595,00	-595,00
PREMIO (€/ha)			460,00			280,00	
Fattore di conversione calcolo premio introduzione metodo biologico (prezz. Bio/prezz. Conv - max 1,2)			1,20			-	
PREMIO Introduzione (€/ha)			550,00			-	

1.2) Giustificativi 214.a.3 “Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali”

Queste misure prevedono impegni che agiscono sui ricavi delle attività agricole in quanto prevedono la non coltivazione con colture agrarie di terreni aziendali per il recupero o la conservazione dell'identità dei paesaggi e/o delle risorse ambientali.

L'analisi effettuata è riferita a tutti gli interventi previsti dalla sottomisura 214.a3:

- a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici;
- b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito;
- c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica;
- d. colture per l'alimentazione della fauna.

Per il calcolo dei mancati redditi, si è proceduto con un'analisi economica dei processi produttivi rappresentativi delle varie realtà colturali per la determinazione del loro margine lordo.

L'analisi economica, di tipo controfattuale, si è basata su dati microeconomici tratti dalla rete di rilevazione ARSIA e RICA-REA opportunamente elaborati per regione agraria ISTAT e quindi ricondotti alla tre zone altimetriche in essa previste (pianura, collina e montagna).

Sono state prese a riferimento le seguenti tre “rotazioni tipo”, giudicate rappresentative per tali zone altimetriche:

1. Mais ibrido/frumento tenero/erbaio polifita, per le zone di pianura;
2. Girasole/avena/prato avvicendato, per le zone di collina;
3. Favetta/orzo/medica, per le zone montane.

Sono stati calcolati i seguenti redditi lordi medi:

- Pianura: 286,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 212,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 104,00 €/ettaro/anno.

Per il dettaglio dei calcoli effettuati si rimanda alla tabella seguente.

Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per le perdite di reddito derivante dall'attuazione degli interventi di conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali (art. 39 Reg. CE 1698/05).

ARSIA - Settore Affari generali - Servizio analisi economiche

Fonte: Banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (1998-2004)

Pianura (Regioni agrarie ISTAT)

Rotazione tipo: Triennale (Mais, Frumento tenero, Erbaio polifita)

	MAIS IBRIDO	FRUMENTO TENERO	ERBAIO POLIFITA (UTILIZZI DIVERSI)
Produzione (T/Ha)	6,45	4,20	6,84
Prezzo del prodotto (€ / T)	135,00	145,40	73,60
Valore della produzione (€ /Ha)	870,48	610,97	503,13
Valore del totale costi variabili (€ /Ha)	490,15	378,62	258,82
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	380,33	232,35	244,31

Importo Reddito Lordo perso mediamente ogni annuo ad Ha (€) **285,66**

Collina (Regioni agrarie ISTAT)

Rotazione tipo: Quinquennale (Girasole, Avena, Prato avvicendato [3 anni])

	GIRASOLE	AVENA	PRATO AVVICENDATO (FIENO) [3 ANNI]
Produzione (T/Ha)	1,95	3,10	4,72
Prezzo del prodotto (€ / T)	187,80	162,00	75,10
Valore della produzione (€ /Ha)	365,83	502,04	354,32
Valore del totale costi variabili (€ /Ha)	289,70	250,14	111,00
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	76,13	251,90	243,32

Importo Reddito Lordo perso mediamente ogni annuo ad Ha (€) **211,60**

Montagna (Regioni agrarie ISTAT)

Rotazione tipo: Quinquennale (**Favetta, Orzo, Medica [3 anni]**)

	FAVETTA	ORZO	MEDICA (FIENO) [3 ANNI]
Produzione (T/Ha)	1,42	2,78	3,30
Prezzo del prodotto (€ / T)	215,60	134,20	71,40
Valore della produzione (€ /Ha)	307,01	372,81	235,83
Valore del totale costi variabili (€ /Ha)	170,43	315,98	128,43
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	136,58	56,83	107,40

Importo Reddito Lordo perso mediamente ogni annuo ad Ha (€)

103,12

Ai fini della determinazione dei pagamenti i redditi lordi sopra indicati sono arrotondati per eccesso all'euro superiore, come riportato nelle singole schede di misura.

1.3) Giustificativi 214. a.4 "Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità"

Per quanto riguarda l'azione 214 a. 4 "Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti di qualità" il calcolo giustifica i pagamenti sia in presenza di coltura sia in fase di impianto.

Il compost contiene oltre l'80% di azoto in forma organica, tale frazione incide percentualmente sulla frazione azotata totale che mediamente nel compost è del 2%. In considerazione di ciò l'azoto apportato è in grandissima parte non prontamente disponibile per la coltura ma va ad accrescere la frazione di sostanza organica nel terreno determinando dei benefici di carattere agronomico. La spesa sostenuta per gli apporti annuali di sostanza organica compostata viene considerata nel quinquennio e quindi il pagamento è erogato annualmente. Nel premio annuale deve essere considerato il costo dell'analisi del suolo da effettuarsi nel primo e nel quinto anno, per il monitoraggio degli effetti dell'azione.

Il Pagamento riferito ad una annualità per l'utilizzo di compost di qualità e di **240 €/ha annuo**

Segue la tabella della baseline e l'analisi dei costi

Tabella sinottica del livello di riferimento per l'azione 214 a4 e a5. per le zone vulnerabili.

COMPOST

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale	Conseguenze previste degli impegni
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili		Obbligo di impiego di ammendante compostato	Ripercussione sulla gestione aziendale
E	Norma 2.1 Sostanza organica	Divieto bruciatura stoppie.	-	Limitare la profondità di lavorazione 0.30 m Interrare i residui colturali apportare un quantitativo medio annuo di compost corrispondere ad una quantità di sostanza secca pari ad un minimo di 2,5 t/ha.	Ripercussioni sulla gestione aziendale Maggiori costi Maggiori costi
F	Fertilizzazione	Atto A4 – Dir. 676/91/CEE Nitrati Il programma di azione della Regione Toscana di cui alla DPGR 13/07/2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio, e pone limiti sulla quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo nelle	Nazionali DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K).	Maggiori oneri per campionamento analisi del suolo Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione per il K e P.

		<p>zone vulnerabili (max 170 Kg/Ha SAU/anno). E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>Regionali L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.</p>		
--	--	--	--	--	--

Analisi dei costi per la distribuzione di Ammendanti compostati

<i>Rif. Baseline</i>	<i>Operazioni</i>	<i>Unità</i>	<i>Prezzi unitari* (€)</i>	<i>Totale (€)</i>
E	Costo del compost			
	<i>-2,5 t s.s.</i>	circa 5 ton compost	20,00 a tonnellata	100,00
E	Distribuzione del compost sul campo			
	<i>-noleggio spandicompost da 2,5 mc (5 q.li) di capacità **</i>	1 giorno	85 a giorno	85,00
B E	Ripercussione gestione aziendale			
	<i>Limitazione profondità di lavorazione</i>			
	<i>obbligo di uso del compost</i>			
	<i>Interrare i residui colturali</i>			10,00
F	Analisi del terreno al 1 ed al 5 anno			
	<i>2 analisi</i>			30,00
F	Predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (P e K).			
F	Risparmio dell'uso dei concimi			-15,00
	<i>Realizzazione del piano</i>			30,00
Totale				240,00
Premio ad ha/anno				240,00

* prezzi medi di mercato (escluso IVA)

** minimo 1 giorno

*** dato fornito dal DIAF - Dipartimento di Ingegneria Agraria Forestale della Facoltà di Agraria di Firenze, nell'ambito del progetto "Iniziative di trasferimento e collaudo di tecniche idonee all'impiego del compost di qualità in agricoltura"

1.4) Giustificativi 214.a.5 "Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%"

Per quanto riguarda l'azione 214.a.5 "Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%" il calcolo si giustifica valutando la congruità del pagamento sulla base dei soli costi di applicazione. L'azione comprende due tipologie di intervento, l'inerbimento periodico che garantisce la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura e l'inerbimento permanente sull'interfila in vigneti, oliveti e frutteti. Tale intervento riduce i fenomeni erosivi presenti su terreni lasciati scoperti durante il periodo di maggior piovosità (autunno).

Il pagamento è erogato annualmente in attuazione dell'impegno che il beneficiario sostiene per il quinquennio di riferimento.

Il pagamento annuale comprende voci in parte frutto di stima ed in parte derivanti da rilevazioni statistiche, e tiene conto del costo delle sementi, del costo delle operazioni per effettuare l'inerbimento e nel caso dell'impegno su superficie prive di copertura si comprende l'eventuale rischio per la coltura successiva derivante dalle limitazioni previste dall'impegno stesso (prolungamento del periodo utile per la semina e perdita di resa). Si precisa che per l'inerbimento sull'interfila e nella fila non si valutano, perché inesistenti, i rischi di perdita di produzione.

Il Pagamento riferito ad una annualità è:

- per l'inerbimento che garantisce la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale 150 €/ha l'anno
- l'inerbimento permanente sull'interfila in vigneti, oliveti e frutteti 100 €/ha l'anno

Segue la baseline e l'analisi tabella dei costi.

INERBIMENTO

Riferimento per i giustificativi	Riferimenti normativi (<i>allegati III e IV reg. CE 1782/03</i>)	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno Agroambientale	Conseguenze previste degli impegni
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	<p>Impegni previsti nel Programma di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili:</p> <p>1) Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch, crops-sovescio, prati, prati pascoli, pascoli o normale coltura in rotazione.</p> <p>2) L'utilizzazione agronomica dei letami e materiali a essi assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui alla l. 748/1984 è vietato nella stagione autunno invernale, di norma dal primo dicembre alla fine di febbraio.</p>		<p><u>inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura.</u></p> <p>- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di febbraio, oltre le fasce di divieto;</p> <p>-non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alcuna concimazione azotata; 2. trattamenti fitosanitari; 3. diserbi chimici (fatta eccezione per l'impiego di dissecanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva); 4. pascolo. <p>Interrare al termine del periodo di copertura i residui vegetali.</p> <p><u>inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti.</u></p> <p>-mantenere una idonea copertura vegetale permanente (anche mediante inerbimento spontaneo) sia sulla fila sia sull'interfila;</p> <p>- non effettuare, nel periodo di impegno sulla copertura vegetale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diserbi chimici. 	<p>Maggior costi</p> <p>Rischio su coltura successiva</p> <p>Maggior costi</p>

Tabella controfattuale per i costi dell'inerbimento

		Inerbimenti				
		Rif Impegni	Impegno 1	Rif Impegni	Impegno 2	
COSTI		-		-		
Sementi		B	68,57	B	34,29	
Concimi			0,00			0,00
Antiparassitari e diserbanti			0,00			0,00
Noleggi passivi			50,00			90,00
Valore ad ha delle assicurazioni			58,00			0,00
Totale Costi variabili (€/Ha)		-	176,57	-	124,29	
PREMIO (€/Ha)		€ 150,00		€ 100,00		

2) Giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (art. 39 Reg. CE 1698/05)

Una corretta valutazione della perdita economica derivante dall' allevamento di questi animali impone di modulare in maniera diversa il premio da corrispondere a seconda dei casi in cui la razza di volta in volta interessata presenti un numero maggiore o inferiore a 200 U.B.A per quanto riguarda le fattrici. Dai dati a nostra disposizione, le seguenti razze autoctone "reliquia" comprese nel programma di tutela, presentano una consistenza in U.B.A inferiore a 200:

- A) Bovina Pontremolese;
- B) Equina Monterufolino;
- C) Ovina Pomarancina;
- D) Ovina Garfagnina Bianca.

Le razze sottoriportate presentano invece una consistenza totale superiore a 200 U.B.A.

- A) Bovina Garfagnina;
- B) Bovina Pisana;
- C) Bovina Calvana;
- D) Bovina Maremmana
- E) Suina Cinta Senese;
- F) Equina "Maremmano"
- G) Ovina Zerasca.

Il tutto come mostrato dalla sottostante tabella.

TABELLA 1 - Consistenza Delle Razze Autoctone "Reliquia" Al 31.12.2000 ed al 31.12.2006.

Specie e Razza	N. CAPI		VACCHE, SCROFE O FATTRICI		N. ALLEVAMENTI	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006
Bovina Garfagnina	373	194	170	154	64	18
Bovina Pontremolese	40	21	18	14	3	2
Bovina Mucca Pisana	240	428	109	200	19	18
Bovina Calvana	174	529	82	326	10	25
Bovina Maremmana		1865		754		37
Suina Cinta Senese	1200	1725	400	1467	80	168
Equina Maremmano		3993		2755		1454
Equina Monterufolino	95	110	33	70	15	17
Asinina Amiata	465	597	450	380	70	155
Ovina Pomarancina		599		381		22
Ovina Garfagnina Bianca		286		265		7
Ovina Zerasca		2050		1650		48

In base alle sopra illustrate consistenze in U.B.A si ritiene congrua una corresponsione di euro 400/U.B.A. in tutti quei casi in cui si riscontrino consistenze inferiori a 200 U.B.A. Ciò in quanto l'allevamento delle razze a minor consistenza, e quindi a maggiore rischio di estinzione impone maggiori spese, particolarmente in ordine al loro mantenimento; i piani di accoppiamento sono inoltre più accurati e rigidi, al fine di contenere la consanguineità e, se possibile, incrementare le consistenze. Occorre poi tenere conto che al momento le caratteristiche qualitative e commerciali di tali razze sono spesso meno pregevoli assicurando quindi un reddito senz'altro inferiore rispetto alle razze più comunemente allevate, specialmente nel caso della produzione di carne. Tale fatto è ascrivibile alla

mancanza di selezione per la conversione degli alimenti, per gli indici di accrescimento e per la resa al macello: le razze in questione sono infatti iscritte ai rispettivi registri anagrafici, il cui compito è quello della loro conservazione e non quello volto al miglioramento genetico, pur ammettendo che con il tempo si possa ottenere, in qualche misura, anche quest'ultimo. Infine, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo assolutamente prioritario, che è quello di far sì che il patrimonio genetico insito in tali razze non vada in alcun modo perduto, rischio presente in particolare per quelle razze di minor consistenza; è soprattutto per questo che si giustifica la corresponsione di un premio doppio rispetto al massimale previsto nel regolamento attuativo del reg n. 1698/05.

Per le razze, in cui il numero di capi espresso in U.B.A supera le duecento unità, il premio previsto ad U.B.A è di euro 200; tale somma è stata ottenuta usando gli stessi principi già descritti per tutte le altre razze; anche in questo caso si è tenuto conto della presenza dei problemi già citati per le altre razze "reliquia" (bassi indici di conversione degli alimenti e accrescimento, resa al macello non ottimale), ma anche del fatto che il rischio di estinzione, pur presente, è meno pressante rispetto al caso precedente.

Per quanto riguarda i dati economici e produttivi che hanno permesso di effettuare le sopra esposte considerazioni, questi sono stati così ottenuti:

- 1) Razze bovine Limousine e Chianina e suina Large White: Bollettino dei prezzi delle varie categorie di bestiame rilevati al mercato di Modena;
- 2) Razze bovine Garfagnina, Pontremolese, Pisana e Calvana: Associazione Provinciale Allevatori di Pisa;
- 3) Razza bovina Maremmana: Associazione Provinciale Allevatori di Grosseto;
- 4) Razze ovine Appenninica, Pomarancina e Garfagnina bianca: Associazione Provinciale Allevatori di Pisa;
- 5) Razza ovina Zerasca: Associazione Provinciale Allevatori di Massa Carrara;
- 6) Razza suina Cinta senese: Bollettino della C.C.I.A.A di Siena;
- 7) Razze equine Sella Italiano, Maremmano, Monterufolino, e razza asinina Amiata: Associazione Provinciale Allevatori di Grosseto.

Per le tabelle di confronto tra razze "tradizionali" e razze "reliquia", si rimanda all'Analisi economica seguente.

L'analisi dei giustificativi dei premi ammessi per le razze autoctone in via di estinzione è stata condotta attraverso l'individuazione del valore differenziale fra la razza in questione e un'altra di riferimento, che potrebbe essere allevata nell'azienda agricola al posto di quella in via di estinzione che si vuole salvare.

Pertanto i dati riportati nelle tabelle successive pongono a confronto le produzioni ed i valori rispettivamente delle specie e razze più redditizie (in grassetto) e delle corrispondenti specie e razze in via di estinzione.

I prezzi unitari sono stati ricavati dalle fonti già indicate in premessa, mentre in particolare i dati relativi ai pesi (produzione) provengono dall'allegato alla delibera C.R n. 74 del 26/7/2006, contenente per ogni razza il riferimento al peso vivo standard dell'animale adulto, rispetto al quale, applicando le percentuali medie di resa al macello, si sono ottenuti i rispettivi pesi morti. Tale delibera è stata notificata alla commissione CE ai sensi dell'art n. 88 del trattato CE (Aiuto di Stato n. 375/2006.) e la comunicazione di approvazione è stata trasmessa alla regione Toscana dalla Commissione con nota in data 7/8/2006, prot 204477.

Per le razze maggiormente a rischio di estinzione (razza bovina Pontremolese, razze ovine Garfagnina Bianca e Pomarancina, razza equina Monterufolino) per le quali si è ritenuto di raddoppiare il premio passando da 200 a 400 €/capo, l'analisi è stata condotta in modo più approfondito attraverso la valutazione dei costi sostenuti e pertanto attraverso l'individuazione del reddito lordo. Per la razza bovina e per le due ovine il calcolo si è concentrato sulla produzione della carne, mentre per il cavallo sulle monte.

Si deve infatti tener conto, almeno per le razze bovine ed ovine considerate, del minore indice di trasformazione del foraggio in carne, concetto fondamentale (ma non unico) per giungere ad una corretta comprensione sia del maggiore ammontare di alcune voci di costo, sia del minor valore di quelle legate ai ricavi, il tutto sia per i minori pesi che si raggiungono, che per il maggior tempo che occorre per raggiungerli, che infine per il minor valore unitario della carne di queste razze.

Il piano di accoppiamento, inoltre, che nelle razze "reliquia" è fondamentale per evitare fenomeni di accentuata consanguineità o, nel prosieguo, per ridurla in maniera sensibile, presenta in questi casi un costo non trascurabile.

Razze per cui è previsto un premio pari a 200€/capo

Razza	Produzione o	Prezzo in €	P.L.V €
Bovina Limousine	Carne kg 450	4,50/kg	2.025,00
Bovina Garfagnina	Carne kg 290	3,80/kg	1.102,00

Razza	Produzione o	Prezzo in €	P.L.V €
Bovina Chianina	Carne kg 480	6,00/kg	2.880,00
Bovina Mucca Pisana	Carne kg 400	4,60/kg	1.840,00
Bovina Calvana	Carne kg 450	5,00/kg	2.250,00

Razza	Produzione o	Prezzo in €	P.L.V €
Bovina Limousine	Carne kg 450	4,50/kg	2.025,00
Bovina Maremmana	Carne kg 350	4,50/kg	1.575,00

Razza	Produzione	Prezzo €/monta	P.L.V €/capo
Equino Sella Italiano	N 10 monte	360,00	3.600,00
Equino Maremmano	N 10 monte	310,00	3.100,00
Asinino Amiata	N 10 monte	250,00	2.500,00

Razza	Produzione	Prezzo €	P.L.V €
Suino Large White	Kg 180	1,35	243,00
Suino Cinta senese	Kg 80	2,50	200,00

[5 capi suini = 1 U.B.A]

Razza	Produzione	Prezzo€	P.L.V €
Ovina Appenninica	Kg 25	5,50	137,50
Ovina Zerasca	Kg 20	4,50	90,50

[6 capi ovicaprini adulti = 1 U.B.A]

Razze per cui è previsto un premio pari a 400€/capo

L'analisi dei costi inerenti l'alimentazione della razza bovina Pontremolese, delle razze ovine Pomarancina e Garfagnina bianca e dei costi inerenti la monta per il cavallo della razza monterufolina è riportata nelle tabelle successive.

Bovina Limousine	€/kg di carne	Bovina Pontremolese	€/Kg di carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40
Totale	1,65	Totale	1,80
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 290 kg	522,00

Ovina Appenninica	€/Kg di carne	Ovina Pomarancina	€/Kg di carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
Totale	1,60	Totale	1,80
Costo/capo di 25 kg	40,00	Costo/capo di 15 kg	27,00

Ovina Appenninica	€/kg di carne	Ovina Garfagnina Bianca	€/kg di carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
TOTALE	1,60	TOTALE	1,80
Costo/capo di 25 kg	40,00	Costo/capo di 13 kg	23,40

Equino Sella Italiano	Costo/monta in €	Equino Monterufolino	Costo/monta in €
Costo dell'alimentazione	100,00	Costo dell'alimentazione	120,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	10,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	5,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	50,00
TOTALE	160,00		185,00

Pertanto per ogni razza si possono valutare la PLV, il costo per ogni capo ed il reddito lordo (calcolato ad UBA)

razza	peso capo	valore €/kg	PLV	Costo €/kg	Costo Capo	Reddito Lordo	Reddito Lordo a UBA
Limousine	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Pontremolese	290	3,00	870,00	1,80	522,00	348,00	348,00
Differenza							934,50
Appenninica	25	5,50	137,50	1,60	40,00	97,50	585,00
Pomarancina*	15	4,50	67,50	1,80	27,00	40,50	243,00
Differenza							342,00
Appenninica	25	5,50	137,50	1,60	40,00	97,50	585,00
Garfagnina*	13	3,50	45,50	1,80	23,40	22,10	132,60
Differenza							452,40

[* 6 ovicapri adulti= 1 U.B.A]

razza	n. monte	prezzo unitario	PLV	costo monta	Costo Capo	Reddito Lordo
Sella Italiano	10	360,00	3.600,00	160,00	1600,00	2.000,00
Monterufolino	10	250,00	2.500,00	185,00	1850,00	650,00
Differenza						1.350,00

I dati riportati nelle soprastanti tabelle sono stati certificati dalla Associazione Regionale degli Allevatori "Toscanallevatori" e dall'ufficio tecnico- economico dell'A.R.S.I.A.

3) Giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità (art. 39 Reg. CE 1698/05)

I giustificativi sono quelli previsti nella notifica alla UE, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, del regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale". L'aiuto in questione (n. 229/2006) è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2006)3600 del 2/8/2006.

In particolare il rimborso spesa previsto dall'Art. 9, comma 7, lettera c) della L.R. 64/2004, sarà una sovvenzione diretta ai coltivatori custodi (Art. 15 del regolamento di attuazione della L.R. 64/04) che avranno sottoscritto un'apposita convenzione con l'ARSIA (Art. 14 del reg. di attuazione della L.R. 64/04), accettando così un protocollo di gestione "in situ" delle risorse genetiche autoctone locali, a rischio di estinzione, per le quali avranno fatto domanda per l'elenco dei coltivatori custodi tenuto dall'ARSIA (Art. 12 del reg. di attuazione della L.R. 64/04).

In base a queste disposizioni, il "Coltivatore custode" svolge pertanto, un'attività di conservazione e riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione, al fine di contribuire a salvaguardarle dal pericolo di erosione genetica. Perciò l'attività del coltivatore custode è assimilabile a un servizio reso alla collettività, per il quale deve essere erogato un rimborso commisurato ai costi che il coltivatore stesso deve sostenere per assicurare la conservazione e la riproduzione delle risorse genetiche che sono affidate alla sua custodia.

Per lo svolgimento del compito assegnato il coltivatore custode deve coltivare le risorse affidategli dall'ARSIA su superfici assai modeste (mediamente circa 100 mq per ciascuna varietà) sufficienti a garantire la riproduzione delle limitate quantità di sementi (per le specie a riproduzione gamica) o di materiale di moltiplicazione (per le specie a riproduzione agamica) necessarie per assicurare la conservazione della risorsa.

Il compito principale del Coltivatore Custode è quindi quello di riprodurre la risorsa genetica assegnata salvaguardandola da eventuali contaminazioni, alterazioni o distruzioni, pertanto non si tratta della sola coltivazione a scopo riproduttivo, ma questa è integrata da tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere la "purezza varietale", soprattutto per le specie a riproduzione gamica e allogame, e in particolare il rispetto di una adeguata distanza da altre colture della stessa specie..

Per motivi di semplificazione si prevede un rimborso forfetario annuo per ciascuna varietà che il coltivatore custode deve conservare e riprodurre e un importo massimo annuale a coltivatore custode

Il rimborso deve inoltre essere differenziato, per i motivi sopra esposti, a seconda del gruppo di specie di appartenenza (erbacee, legnose e forestali) e del sistema di riproduzione e fecondazione di ciascuna specie.

Il rimborso spesa consiste in un importo forfetario annuale definito per varietà conservata, per un minimo di superficie coltivata di 100 mq e per un minimo di 3 piante per varietà conservata, fino ad un massimo di 600,00 Euro a coltivatore custode per anno.

Gli importi forfetari annuali, IVA inclusa, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:

SPECIE ERBACEE

Gruppo 1 - a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame: frumento, aglio, patata, anemoni, iris, ecc. - €. 60,00;

Gruppo 2 - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): lattuga, fagiolo, pisello, cece, ecc. - € 110,00;

Gruppo 3 - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava, indivia scarola e riccia, basilico, ecc. - € 155,00;

Gruppo 4 - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, ecc. - € 200,00.

SPECIE LEGNOSE E ARBUSTIVE

€ 60,00

SPECIE FORESTALI

Il rimborso sarà definito caso per caso sulla base delle operazioni necessarie ai fini della conservazione e sulla base del Prezziario regionale forestale vigente al momento della stipula della convenzione e regolarmente notificato. Attualmente il Prezziario regionale per gli interventi ed opere forestali vigente è stato approvato con deliberazione Giunta Regionale n° 158 del 5/03/2007.

La procedura per la concessione dell'aiuto prevede l'iscrizione del coltivatore custode in possesso dei requisiti prescritti all'art. 11 del regolamento, su richiesta del coltivatore stesso, in un apposito elenco tenuto dall'ARSIA.

L'ARSIA, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso convenzione, apposito incarico a uno o più coltivatori custodi iscritti nell'elenco secondo i criteri di cui all'art. 13 del regolamento e cioè:

- il coltivatore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'aria di origine della risorsa;
- il coltivatore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.

Si riportano di seguito le tabelle contenenti un elenco dettagliato dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, a giustificazione degli importi sopra previsti.

SPECIE ERBACEE

Gruppo 1 – Esempio: varietà locale “Gentil rosso” (frumento tenero)

Costi del Coltivatore Custode (per 100 mq di coltura)						
operazione	ore uomo	costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)	ore macchina	costo lav. macch. (costo orario € 5/ora)	costo concimi, antipar. e altri costi variabili.	tot. costi
preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.)	0,50	3,88	0,50	2,50		
concia del seme	0,25	1,94		0,00	0,02	
semina a righe	0,50	3,88	0,50	2,50		
diserbo	0,50	3,88	0,50	2,50	0,20	
concimazioni	0,50	3,88	0,50	2,50	0,90	
epurazione 1° passaggio	1,00	7,75		0,00		
epurazione 2° passaggio	1,00	7,75		0,00		
mietitrebbiatura e pulitura della macchina.	1,00	7,75	0,25	1,25		
insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura	0,25	1,94		0,00	1,00	
TOTALI		58,13		11,25	2,12	71,50

Gruppo 2 – Esempio: varietà locale “Fagiolo di Quota”

Costi del Coltivatore Custode (2) (per 100 mq di coltura)						
operazione	ore uomo	costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)	ore macchina	costo lav. macch. (costo orario € 5/ora)	costo concimi, antiparas. e altri costi variabili	tot. costi
preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.)	0,5	3,88	0,50	2,50		
semina a poste	1,5	11,63				
cure colturali manuali (sarchiature, tutoramento, cimature)	4	31,00				
concimazioni	1	7,75			2,70	
antiparassitari	1	7,75			2,20	
irrigazioni	2	15,50				
epurazione 1°	0,5	3,88				
epurazione 2°	0,5	3,88				
raccolta manuale	4	31,00				
sgranatura	2	15,50				
essiccazione	1	7,75				
insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura	1	7,75			1,00	
TOTALI		147,25		2,50	5,90	155.65

Gruppo 3 – Esempio: varietà locale “Fava lunga delle Cascine”

Costi del Coltivatore Custode (2) (per 100 mq di coltura)						
operazione	ore uomo	costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)	ore macchina	costo lav. macch. (costo orario € 5/ora)	costo concimi, antiparas. e altri costi variabili	tot. costi
preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.)	0,50	3,88	0,50	2,50		
semina a poste	1,50	11,63				
sarchiature	4,00	31,00				
concimazioni	2,00	15,50			2,50	
antiparassitari	2,50	19,38			2,10	
epurazione 1°	1,00	7,75				
epurazione 2°	1,00	7,75				
raccolta manuale	4,00	31,00				
sgranatura	2,00	15,50				
essiccazione	1,00	7,75				
insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura	0,50	3,88			1,00	
TOTALI		155,00		2,50	5,60	163,10

Gruppo 4 – Esempio : varietà locale “Pomodoro costoluto fiorentino” (pomodoro da mensa)

Costi del Coltivatore Custode (2) (per 100 mq di coltura)						
operazione	ore uomo	costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)	ore macchina	costo lav. macch. (costo orario € 5/ora)	costo concimi, antiparas. e altri costi variabili	tot. costi
semina in semenzaio	1,00	7,75				
preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.)	0,50	3,88	0,50	2,50		
trapianto	2,00	15,50				
cure colturali manuali (sarchiature, tutoramento, cimature)	6,00	46,50				
concimazioni	1,00	7,75			5,40	
antiparassitari	1,00	7,75			4,00	
irrigazioni	2,00	15,50			2,00	
epurazione 1°	0,50	3,88				
epurazione 2°	0,50	3,88				
raccolta	8,00	62,00				
prelievo del seme	5,00	38,75				
essiccazione del seme	1,00	7,75				
insacchettamento conservazione ed etichettatura	1,00	7,75			1,00	
TOTALI		228,63		2,50	12,40	243.53

SPECIE LEGNOSE E ARBUSTIVE

Esempio: varietà locale "Pesco Regina di Ottobre"

Costi del Coltivatore Custode (2) (per 100 mq. sesto impianto 4,5x4,5 allevate a palmetta)						
operazione	ore uomo	costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)	ore macchina	costo lav. macch. (costo orario € 5/ora)	costo concimi, antiparas. e altri costi variabili	tot. costi
potature	1,45	11,24		0,00		
diradamento	1,70	13,18		0,00		
lavorazioni del terreno	0,23	1,78	1,00	5,00		
fertilizzazione	0,01	0,08	0,01	0,05	1,00	
trattamenti antiparassitari	0,16	1,24		0,00	1,00	
raccolta	3,57	27,67	3,00	15,00		
TOTALI		55,18		20,05	2,00	

4) Giustificativi delle indennità previste nel PSR per le aziende poste in zone montane o in zone caratterizzate da altri svantaggi (art. 37 Reg. CE 11698/2005)

Per il calcolo dei giustificativi da erogare ad aziende poste in zone montane o caratterizzate da altri svantaggi naturali sono state utilizzate le rilevazioni statistiche realizzate all'interno della Rete Regionale di Contabilità Agraria (Rete RICA) relativamente al biennio 2003-2004.

Strategicamente, il passaggio importante riguarda la scelta di destinare la misura alle sole aziende zootecniche con allevamenti estensivi o semi-estensivi nelle zone in questione.

Ai fini dell'analisi sono stati effettuati i seguenti passaggi:

- a. dimostrazione delle forti differenze in termini di performance economiche tra aziende poste in zone non svantaggiate ed in zone totalmente svantaggiate
- b. dimostrazione delle altrettanto forti differenze tra le aziende con allevamenti di bovini ed ovicaprini come attività produttiva principale e la media di tutte le aziende agrozootecniche;
- c. dimostrazione di come oltre una certa classe di ampiezza (ha di SAU) vi siano cambiamenti sostanziali in alcuni indici di efficienza.

In base al confronto degli indici economici è risultata congrua e lontana da ogni rischio di sovracompensazione la corresponsione di un'indennità massima di 100 € per ettaro di seminativo e/o pascolo aziendale ricadente all'interno di zona montana o soggetta ad altri svantaggi.

Inoltre, per le aziende con SAU superiore a 50 ha, il premio viene abbattuto del 50%.

Segue un'analisi precisa delle scelte effettuate ed i raffronti tra i diversi indici economici a sostegno dell'effettiva minore efficienza e competitività che caratterizza le aziende poste nelle zone sopra definite e le aziende zootecniche in generale.

INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE MONTANE E DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA ALTRI SVANTAGGI

1. Analisi delle scelte strategiche
2. Descrizione dell'impegno
3. Giustificazione dell'indennità
4. Descrizione dell'archivio delle zone svantaggiate

1. Analisi delle scelte strategiche

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale - sono da ritenersi vigenti fino al 31 dicembre 2009. A partire dal 1 gennaio 2010 le cosiddette zone "intermedie" seguono una definizione diversa che riporta a limitazioni di natura fisica dei territori più che a limitazioni di tipo demografico o socio-economico. Ne consegue che la definizione delle zone montane rimane quella contenuta nel Reg. CE 1257/99 anche dopo il 2009; la definizione di zone svantaggiate, diverse da quelle montane, continuerà a comprendere, anche a partire dal 2010, le zone con svantaggi specifici così come definiti dal Reg. CE 1257/99 mentre i cosiddetti svantaggi intermedi dal 2010 si trasformano in svantaggi naturali legati ad una bassa produttività del suolo e a condizioni climatiche avverse. Si prevede, anche a seguito di studi preliminari effettuati sul territorio nazionale, che questa nuova definizione conduca ad una delimitazione in alcuni casi molto diversa delle zone svantaggiate non montane (nella nostra regione solo pochi comuni classificati svantaggiati, ad oggi, ai sensi dell'art. 3 par. 4 della Dir. CEE 75/268/CEE potranno essere riconfermati come tali ai sensi della nuova definizione ai sensi del Reg. CE 1698/2005).

Tutto ciò premesso ed in virtù del fatto che la nuova perimetrazione non è ancora del tutto definita nel territorio regionale, non si dispone ancora di dati economici relativi alle aziende poste in zone svantaggiate non montane così come definite dal Reg. CE 1698/2005. La scelta fatta quindi è quella di trattare in modo uniforme – fino al 31 dicembre 2009 – le zone montane e le altre zone svantaggiate non montane, utilizzando l'universo delle aziende campione poste in queste aree e per le quali siano stati rilevati i dati economici rilevanti ai fini della misura. A partire dal 1 gennaio 2010 – quando per le zone non montane si dovrà applicare la disposizione più recente – molte delle aziende beneficiarie non potranno più esserlo ai sensi della nuova normativa e allo stesso modo i dati economici relativi alle aziende dovranno essere rilevati in quanto provenienti da aziende poste in quelle zone. Già da ora si stabilisce comunque che il sostegno ad ettaro per le aziende poste in zone svantaggiate non montane ai sensi della nuova normativa non potrà essere superiore al massimale previsto in questa fase.

2. Descrizione dell'impegno

L'obiettivo che ci si prefigge per l'attivazione di questa misura è quello di sostenere l'attività agrozootecnica per il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale in zone montane o caratterizzate da altri svantaggi che si possano definire marginali e poco produttive. La presenza degli agricoltori e degli allevatori in queste zone svolge una funzione di presidio ambientale in

quanto garantisce il mantenimento del paesaggio creato dall'azione antropica, la difesa del suolo e la biodiversità.

In virtù del fatto che spesso l'allevamento è una delle attività agroforestali più frequentemente praticate in molte delle zone in questione e che nelle zone svantaggiate gli allevatori apportano un contributo preminente nell'ambito delle attività economiche, la misura sostiene le aziende agrozootecniche che operano nelle zone svantaggiate (montane e caratterizzate da altri svantaggi).

L'allevamento in queste zone è generalmente di tipo estensivo o semi-estensivo e comporta una gestione razionale del territorio, destinando gran parte delle superfici aziendali a seminativi per l'alimentazione animale (foraggiere) e a pascoli secondo le necessità. Tale tipo di conduzione garantisce, oltre alla conservazione dei paesaggi tradizionali, una tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. Come meglio dimostrato nel paragrafo successivo, la scelta di destinare i pagamenti alle sole aziende con attività zootecnica e che si impegnano a mantenerla per almeno cinque anni dall'adesione alla misura, risiede non solo nelle ragioni socio-ambientali appena citate ma anche nel fatto che le aziende zootecniche sono effettivamente svantaggiate economicamente rispetto ad altre realtà produttive.

L'azienda a livello di singola UTE¹, per poter accedere alla misura, deve possedere almeno il 50% della SAU in zona svantaggiata. Questo è giustificato dal fatto che aziende con basse percentuali di SAU classificate come svantaggiate risentono in modo molto minore degli effetti degli svantaggi rispetto alle altre. Ciò è confermato soprattutto al livello più macroscopico delle aree (o dei comuni): i comuni classificati parzialmente svantaggiati presentano aziende con performance nettamente superiori a quelle delle aziende poste in zone totalmente svantaggiate. Per questo motivo, inoltre, il confronto è stato effettuato prendendo in considerazione le aziende poste in zone non svantaggiate e quelle poste in zone totalmente svantaggiate. La ragione per cui le aziende poste in zone parzialmente svantaggiate presentano performance aziendali molto superiori sta nelle caratteristiche peculiari del territorio regionale, per cui ad esempio un'azienda vivaistica (che presenta quindi un'altissima efficienza economica) del comune di Pistoia ricade nel gruppo delle parzialmente svantaggiate perché il comune di Pistoia presenta anche territorio montano. Il confronto esclusivo tra le aziende di zone non svantaggiate e totalmente svantaggiate consente di eliminare queste distorsioni.

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

3. Giustificazione dell'indennità

Le rilevazioni statistiche utilizzate - ai fini di valutare come gli svantaggi oggettivi caratteristici di alcuni territori, si traducano in svantaggi economici per le aziende localizzate in queste zone - provengono dalla Rete Regionale di Contabilità Agraria (Rete RICA) e si riferiscono al biennio 2003-2004. La RICA nazionale - e regionale - è formata da un campione di aziende, strutturato in modo da rappresentare le diverse tipologie operanti nelle svariate situazioni ambientali, sociali ed economiche presenti nel territorio e contenente un numero minimo di aziende prestabilito da apposite disposizioni comunitarie. Il campo di osservazione RICA è un sottoinsieme delle aziende rilevate tramite indagine ISTAT. In Toscana la gestione delle rilevazioni relative alla rete RICA è affidata all'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) e all'ARSIA (Agenzia Regionale di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura).

¹ L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquisite condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva (fonte: D.P.R. 503/1999).

La scelta delle aziende presenti nel campione è fondata su criteri statistici improntati ai principi di rappresentatività, di casualità dell'individuazione dei soggetti e di obbligatorietà della risposta da parte delle aziende estratte. L'universo, a fronte di un campione minimo richiesto dalla CE di 620 aziende, è formato da 817 aziende rilevate nel 2003 e 814 nel 2004.

Ai fini della presente analisi si è scelto di adottare la seguente procedura:

- d. dimostrazione delle forti differenze in termini di performance economiche tra aziende poste in zone non svantaggiate ed in zone totalmente svantaggiate
 - e. dimostrazione delle altrettanto forti differenze tra le aziende con allevamenti di bovini ed ovicaprini come attività produttiva principale e la media di tutte le aziende agrozootecniche;
 - f. dimostrazione di come oltre una certa classe di ampiezza (ha di SAU) vi siano cambiamenti sostanziali in alcuni indici di efficienza.
- a. dimostrazione delle forti differenze in termini di performance economiche tra aziende poste in zone non svantaggiate ed in zone totalmente svantaggiate

Indicatori aziendali relativi al campione di aziende diviso per collocazione in zona non svantaggiata (NO), parzialmente svantaggiata (P) e totalmente svantaggiata (T), riferiti al 2003:

Aree	Aziende	PLV	VA	CN	RO	RN	ULF	ULT	SAU	UBA
NO	502	146.702.857	76.927.173	613.925.740	28.548.339	32.857.272	711	1.889	28.434	7.583
P	160	43.652.770	28.057.568	172.585.219	12.038.834	14.222.989	282	683	9.285	1.488
T	155	11.185.678	7.194.099	87.143.149	3.275.085	4.711.727	228	301	7.236	3.198
Totale	817	201.541.305	112.178.840	873.654.108	43.862.258	51.791.988	1.221	2.873	44.955	12.269

Indicatori aziendali relativi al campione di aziende diviso per collocazione in zona non svantaggiata (NO), parzialmente svantaggiata (P) e totalmente svantaggiata (T) riferiti al 2004:

Aree	Aziende	PLV	VA	CN	RO	RN	ULF	ULT	SAU	UBA
NO	495	155.526.116	78.173.971	649.370.401	21.306.978	26.755.752	700	1.966	28.143	6.405
P	163	49.772.093	32.164.273	170.385.804	15.740.018	17.126.864	291	725	9.232	15.577
T	156	11.240.070	7.070.083	85.043.193	2.858.477	4.847.472	236	323	7.098	5.456
Totale	814	216.538.279	117.408.327	904.799.398	39.905.473	48.730.088	1.227	3.013	44.473	27.438

- a. PLV (Produzione lorda vendibile): il complesso dei raccolti e delle altre produzioni aziendali od utilità realizzate e le variazioni di inventario delle scorte. Vi sono compresi anche i contributi pubblici e gli eventuali introiti derivanti da attività agrituristiche collegate all'azienda che dal noleggio di macchine aziendali.
- b. VA (Valore aggiunto): viene calcolato come differenza tra PLV e costi variabili e spese generali. Questo aggregato rappresenta un margine lordo che non tiene conto dei costi derivanti dall'uso delle strutture aziendali (costi fissi), né di quelli di manodopera, né di altri oneri e proventi che non sono legati alla produzione di beni e prodotti agricoli. È un indicatore del contenuto di trasformazione dell'azienda perché il valore aggiunto remunera il lavoro, la tecnologia, il costo del debito e le imposte.
- c. CN (Capitale netto): corrisponde all'ammontare delle risorse finanziarie dell'imprenditore destinato alle attività ed agli investimenti aziendali.
- d. RO (Risultato operativo caratteristico): è un livello intermedio di reddito dato dalla differenza tra i ricavi e i costi caratteristici del periodo, dunque ricavi e costi "tipici", coerenti cioè con la missione aziendale.
- e. RN (Reddito netto): è un aggregato del conto economico risultante dalla differenza tra tutti i ricavi e tutti i costi (compresi quelli fissi) della gestione complessiva dell'azienda; si ottiene

sottraendo al reddito operativo gli oneri di tipo finanziario e sommando i proventi della gestione extra-caratteristica.

- f. ULF (Unità di lavoro familiare): numero di addetti familiari
- g. ULT (Unità di lavoro totale): è data dalla somma delle ore di lavoro delle ULF diviso 2.200 più il numero di salariati a tempo indeterminato più la somma delle ore degli avventizi diviso 2.200.
- h. SAU (superficie agricola utilizzata): corrisponde alla superficie totale dell'azienda esclusi i boschi, gli incolti, le tare aziendali, gli orti familiari e i parchi, mentre comprende i pioppeti ed i terreni a riposo.
- i. UBA (Unità di bestiame adulto): rapporta i capi di bestiame da reddito ad un unico coefficiente.

A partire dagli indicatori aziendali sopra riportati sono stati calcolati gli indici di efficienza aziendale, anche questi suddivisi per anno di riferimento:

Anno 2003:

Aree	Aziende	SAU/ULT	PLV/SAU	PLV/ULT	VA/SAU	VA/ULT	CN/SAU	CN/ULT	RN/SAU	RN/ULF
NO	502	15	5.159	77.655	2.705	40.721	21.591	324.975	1.156	46.210
P	160	14	4.701	63.920	3.022	41.084	18.587	252.713	1.532	50.433
T	155	24	1.546	37.164	994	23.902	12.043	289.531	651	20.638
Totale	817	16	4.483	70.149	2.495	39.045	19.434	304.085	1.152	42.405

Anno 2004:

Aree	Aziende	SAU/ULT	PLV/SAU	PLV/ULT	VA/SAU	VA/ULT	CN/SAU	CN/ULT	RN/SAU	RN/ULF
NO	495	14	5.526	79.125	2.778	39.772	23.074	330.373	951	38.199
P	163	13	5.391	68.680	3.484	44.383	18.455	235.112	1.855	58.912
T	156	22	1.584	34.810	996	21.896	11.981	263.373	683	20.551
Totale	814	15	4.869	71.864	2.640	38.965	20.345	300.282	1.096	39.714

Le righe evidenziate nelle tabelle mettono a confronto gli indici delle aziende poste in zone non svantaggiate e delle aziende poste in zone totalmente svantaggiate.

Ad una prima lettura si evidenzia subito come il rapporto ettari di SAU per unità di lavoro totale sia molto più elevato per le aziende che per semplicità definiremo "svantaggiate" – proprio per la loro natura estensiva - che non per le aziende che per semplicità definiremo "normali".

L'indice PLV/SAU misura la produttività della terra ed insieme all'indice PLV/ULT (che esprime la produttività del lavoro) costituisce un parametro fondamentale per fornire una prima indicazione sul grado di redditività dell'azienda anche se va ricordato che nella PLV non sono comprese le componenti di costo che potrebbero a volte ribaltare i risultati in termini di reddito. In ogni caso questi due parametri evidenziano subito una forte differenziazione tra le zone normali e le zone svantaggiate.

I parametri VA/SAU e VA/ULT evidenziano quanto valore aggiunto sia stato ottenuto per ettaro lavorato e per unità di lavoro. Rispetto a PLV/SAU e PLV/ULT consente di valutare indirettamente l'incidenza dei costi variabili e delle spese generali che sono invece inclusi nella PLV. Nell'agricoltura moderna il peso assunto dai consumi intermedi (costi di produzione variabili) è molto elevato per cui questi indici, quanto più elevati, consentono di stabilire una crescente efficienza aziendale. Il confronto di questi due parametri tra le due tipologie di aziende mostra una notevole differenza in termini di efficienza della gestione che risulta molto inferiore nelle aziende poste in zone svantaggiate.

Gli indici CN/SAU e CN/ULT forniscono la misura della dimensione e della struttura aziendale rapportati all'ettaro lavorato e all'unità di lavoro. Anche in questo caso le differenze sono sostanziali ed indicano come sia nettamente più solida la struttura delle aziende normali rispetto a quelle poste in zone svantaggiate.

Gli ultimi due indici presi in considerazione – RN/SAU e RN/ULF – danno la misura della redditività unitaria globale riferita a ettaro lavorato e a unità di lavoro familiare. Sono fra i parametri più indicativi in quanto prendono in considerazione il reddito netto dell'azienda, epurato cioè sia da costi fissi che da costi variabili. Il RN rapportato ad ettaro di SAU fornisce il dato della reale redditività per unità di produzione. La differenza tra zone normali e zone svantaggiate è risultata essere di 504 euro nel 2003 e 268 euro nel 2004. Il RN è stato poi rapportato alle unità di lavoro familiare per percepire la misura della redditività della proprietà coltivatrice. L'incidenza del lavoro salariato, dato dal rapporto ULT/ULF, risulta infatti essere molto maggiore nelle aziende poste in zone non svantaggiate rispetto a quelle poste in zone svantaggiate (2,7 vs. 1,3 nel 2003 e 2,8 vs. 1,4 nel 2004). Rispetto a questo dato, risulta una differenza nel 2003 e nel 2004 di 25.572 e di 17.648 euro rispettivamente tra aziende normali e aziende svantaggiate. Va comunque fatto notare che il parametro delle ULF può in qualche caso rappresentare una realtà falsata. Secondo il calcolo adottato dalla RICA un addetto familiare viene computato come se lavorasse 2.200 ore/anno. Tuttavia spesso succede – soprattutto nelle zone svantaggiate - che il lavoratore familiare, lavorando fino a 10-11 ore al giorno, porti ad una distorsione del dato sul fabbisogno in manodopera ed il conseguente calcolo della redditività rapportato per unità di lavoro: questa può pertanto risultare più elevata di quanto in effetti non sarebbe se tutti i lavoratori familiari lavorassero effettivamente 2.200 ore/anno e per il restante fabbisogno di manodopera ricorressero a salariati.

Come specificato in precedenza, il VA è un aggregato calcolato sottraendo dalla PLV i costi variabili e le spese generali, che sono una parte dei costi fissi. Si tratta di un parametro tipicamente riferito alle aziende. Il margine lordo (ML) viene di regola calcolato per singolo processo produttivo (coltura o allevamento) come differenza tra produzione lorda totale e costi variabili. Come ulteriore verifica della bontà del ragionamento, è stato comunque calcolato un ML aziendale aggiungendo al VA le spese generali. Il rapporto tra il ML così calcolato e SAU da una parte e ULT dall'altra, conferma i risultati degli altri indici economici sopra esposti (ML/SAU pari a 3.277 euro per le zone normali e 1.095 euro per le zone svantaggiate; ML/ULT pari a 46.914 euro per le zone normali e 24.071 euro per le zone svantaggiate).

Rispetto a questi dati appare dimostrato come lo svantaggio oggettivo cui sono soggette alcune aziende si traduca anche in svantaggio economico.

b. dimostrazione delle notevoli differenze di efficienza tra le aziende con allevamenti di bovini ed ovicaprini come attività produttiva principale e la media di tutte le aziende agrozootecniche;

Il confronto è stato effettuato raggruppando le aziende in "poli" secondo l'indirizzo produttivo dominante sulla base della definizione di seguito riportata:

POLO	Descrizione
1	Seminativi
2	Ortofloricoltura
3	Arboreo
4	Erbicolo
5	Granivoro
6	Erbaceo-Arboreo (Policoltura)
7	Allevamento Misto (Poliallevamento)
8	Misto Coltivazioni - Allevamenti

Nelle tabelle seguenti, divise per anno di riferimento, sono riportati gli indicatori aziendali e gli indici di efficienza aziendale per lo stesso campione di aziende (817 nel 2003 e 814 nel 2004) suddiviso per polo produttivo. Risulta interessante limitare le osservazioni sugli indici di efficienza al gruppo di aziende appartenenti ai poli produttivi n. 4 e n. 7 che rappresentano la tipologia aziendale cui si intende indirizzare la presente misura (aziende prevalentemente zootecniche con allevamenti di bovini e ovicaprini in zone svantaggiate). Queste sono poi confrontate con la media del totale delle aziende campione in Toscana.

POLO	Aziende	PLV	VA	CN	RO	RN	ULF	ULT	SAU	UBA
1	232	29.136.219	17.561.641	225.175.584	8.839.825	9.703.172	354	513	21.250	1.190
2	42	8.569.778	4.250.188	13.374.213	2.256.168	2.099.087	79	126	126	8
3	335	124.948.919	68.565.875	427.697.808	27.360.592	31.702.355	460	1.476	10.640	422
4	27	3.097.028	1.549.951	12.995.872	695.954	710.140	43	62	1.514	1.733
5	12	4.327.455	1.573.980	8.837.359	1.120.743	1.232.110	17	29	264	4.880
6	114	27.159.618	15.974.730	151.509.362	2.300.480	4.814.780	173	552	8.671	1.633
7	11	675.034	407.302	4.918.863	174.529	165.380	21	24	460	360
8	44	3.627.254	2.295.173	29.145.047	1.113.967	1.364.964	75	92	2.029	2.043
Totale	817	201.541.305	112.178.840	873.654.108	43.862.258	51.791.988	1.221	2.873	44.955	12.269

POLO	Aziende	SAU/ULT	PLV/SAU	PLV/ULT	VA/SAU	VA/ULT	CN/SAU	CN/ULT	RN/SAU	RN/ULF
1	232	41	1.371	56.825	826	34.251	10.596	439.161	457	27.411
2	42	1	67.804	68.198	33.628	33.823	105.817	106.432	16.608	26.564
3	335	7	11.743	84.629	6.444	46.440	40.196	289.684	2.979	68.924
4	27	24	2.045	50.009	1.024	25.027	8.583	209.848	469	16.678
5	12	9	16.370	148.863	5.954	54.144	33.431	304.003	4.661	72.265
6	114	16	3.132	49.222	1.842	28.951	17.474	274.583	555	27.892
7	11	19	1.466	28.387	885	17.128	10.685	206.849	359	7.757
8	44	22	1.787	39.569	1.131	25.037	14.362	317.934	673	18.243
Totale	817	16	4.483	70.149	2.495	39.045	19.434	304.085	1.152	42.405

Anno 2003:

Anno 2004:

POLO	Aziende	PLV	VA	CN	RO	RN	ULF	ULT	SAU	UBA
1	235	27.046.298	15.891.264	225.406.867	7.364.678	8.130.077	350	493	20.410	970
2	42	7.505.686	3.804.236	14.346.239	1.908.584	1.833.707	76	112	176	8
3	334	140.514.506	75.164.462	480.527.070	25.882.763	31.678.256	469	1.640	11.694	635
4	29	3.217.482	1.476.164	17.609.734	555.616	535.401	50	65	1.658	1.768
5	12	3.712.393	1.322.224	8.120.878	981.583	1.045.880	20	26	237	17.235
6	108	30.233.669	17.037.778	124.989.456	1.988.644	3.985.894	171	563	7.673	2.075
7	11	570.304	351.075	4.952.164	88.266	245.636	20	24	444	2.714
8	43	3.737.941	2.361.124	28.846.990	1.135.339	1.275.237	71	89	2.181	2.033
Totale	814	216.538.279	117.408.327	904.799.398	39.905.473	48.730.088	1.227	3.013	44.473	27.438

POLO	Aziende	SAU/ULT	PLV/SAU	PLV/ULT	VA/SAU	VA/ULT	CN/SAU	CN/ULT	RN/SAU	RN/ULF
1	235	41	1.325	54.824	779	32.212	11.044	456.909	398	23.255
2	42	2	42.535	67.087	21.559	34.003	81.300	128.229	10.392	24.118
3	334	7	12.016	85.660	6.427	45.822	41.091	292.938	2.709	67.528
4	29	25	1.941	49.431	890	22.679	10.622	270.544	323	10.760
5	12	9	15.667	142.510	5.580	50.757	34.273	311.742	4.414	51.982
6	108	14	3.940	53.661	2.221	30.240	16.290	221.841	519	23.281
7	11	19	1.284	23.822	790	14.665	11.148	206.857	553	12.190
8	43	24	1.714	41.957	1.083	26.503	13.228	323.796	585	17.953
Totale	814	15	4.869	71.864	2.640	38.965	20.345	300.282	1.096	39.714

Il primo parametro considerato (SAU/ULT) conferma la bassa intensità di lavoro per le aziende zootecniche rispetto alla media delle aziende.

Tutti altri indici che misurano l'efficienza globale dell'azienda (PLV/SAU, PLV/ULT, VA/SAU, VA/ULT, RN/SAU, RN/ULF) e la solidità della struttura aziendale (CN/SAU, CN/ULT) evidenziano in modo chiaro la difficoltà strutturale e di efficienza della aziende zootecniche rispetto alla media di tutte le aziende. Gli indici ML/SAU e ML/ULT, come definiti in precedenza, confermano per i poli in esame lo stesso andamento (ML/SAU pari a 1.000 e 845 euro rispettivamente per polo 4 e 7 e ML/ULT pari a 25.468 e 15.674 euro rispettivamente per polo 4 e 7).

Rispetto a questi dati risulta più che giustificata la scelta di destinare in via esclusiva l'indennità alle aziende zootecniche con allevamento estensivo bovino ed ovicaprino che, come ricordato al primo paragrafo, garantiscono la tutela socio-ambientale dei territori oggetto della presente misura e che al tempo stesso rivelano le maggiori difficoltà economiche nel panorama agricolo toscano.

Traendo le conclusioni dai dati fin qui esaminati, appare legittimo e lontano da ogni rischio di sovracompensazione corrispondere un'indennità massima di 100 euro per unità di superficie produttiva. Inoltre, per soddisfare maggiormente l'esigenza di beneficiare le sole aziende zootecniche estensive e semi-estensive, appare congrua la scelta di rapportare il pagamento non per ettaro di SAU ma per ettaro di seminativo e/o pascolo aziendale e di corrispondere l'indennità alle sole particelle inserite nella perimetrazione delle zone svantaggiate. In tale modo, il rischio di sovracompensazione diventa ancora minore.

dimostrazione di come oltre una certa classe di ampiezza (ha di SAU) vi siano cambiamenti sostanziali in alcuni indici di efficienza.

Come previsto dal Reg. 1698/2005, l'indennità massima calcolata dovrebbe essere decrescente sopra una certa dimensione aziendale.

Secondo la procedura prescelta, le 817 aziende del 2003 e le 814 aziende del 2004 sono state suddivise secondo le seguenti classi di ampiezza:

Classe di SAU	Descrizione
1	Meno di 5 HA di SAU
2	Da 5 a 10 HA di SAU
3	Da 10 a 20 HA di SAU
4	Da 20 a 50 HA di SAU
5	Oltre 50 HA di SAU

Si sono pertanto ottenuti i seguenti indicatori aziendali ed indici di efficienza:

Ampiezza	Aziende	PLV	VA	CN	RO	RN	ULF	ULT	SAU	UBA
1	144	14.165.592	8.089.831	32.947.566	4.661.831	4.788.074	199	271	352	1.840
2	130	9.954.124	5.585.514	39.632.584	2.414.459	2.429.860	176	257	945	661
3	154	12.630.170	8.486.666	68.628.219	3.815.491	4.684.060	227	326	2.144	1.023
4	200	21.261.479	14.156.235	113.789.029	6.402.749	7.625.435	311	475	6.447	1.562
5	189	143.529.940	75.860.594	618.656.710	26.567.728	32.264.559	309	1.545	35.068	7.183
Totale	817	201.541.305	112.178.840	873.654.108	43.862.258	51.791.988	1.221	2.873	44.955	12.269

Anno 2003:

Ampiezza	Aziende	SAU/ULT	PLV/ULT	VA/ULT	CN/ULT	RN/ULF
1	144	1	52.355	29.899	121.771	24.121
2	130	4	38.786	21.764	154.429	13.819
3	154	7	38.735	26.027	210.471	20.646
4	200	14	44.737	29.787	239.430	24.500
5	189	23	92.928	49.116	400.547	104.450
Totale	817	16	70.149	39.045	304.085	42.405

Anno 2004:


Ampiezza	Aziende	PLV	VA	CN	RO	RN	ULF	ULT	SAU	UBA
1	140	13.159.038	7.815.889	31.358.726	4.596.845	4.667.104	198	253	332	937
2	132	11.611.129	7.230.947	39.708.227	4.174.201	4.318.661	183	255	963	665
3	155	14.602.713	9.787.846	69.790.715	4.854.668	5.739.587	231	333	2.153	1.022
4	195	22.350.229	14.730.521	111.631.830	6.640.625	7.993.460	307	480	6.206	14.903
5	192	154.815.170	77.843.124	652.309.900	19.639.134	26.011.276	307	1.692	34.819	9.912
Totale	814	216.538.279	117.408.327	904.799.398	39.905.473	48.730.088	1.227	3.013	44.473	27.438

Ampiezza	Aziende	SAU/ULT	PLV/ULT	VA/ULT	CN/ULT	RN/ULF
1	140	1	51.938	30.849	123.771	23.555
2	132	4	45.477	28.321	155.523	23.550
3	155	6	43.907	29.430	209.846	24.794
4	195	13	46.560	30.687	232.552	26.027
5	192	21	91.505	46.010	385.553	84.758
Totale	814	15	71.864	38.965	300.282	39.714


Appare subito evidente come in questo caso si sia proceduto al calcolo dei soli indici di efficienza rapportati alle unità di lavoro e non agli ettari lavorati. Questo chiaramente dipende dal fatto che, essendo le aziende suddivise appunto per ampiezza aziendale e quindi per numero di ettari di SAU, non ha senso rapportare gli indicatori a questo dato.

Tutti gli indici presi in considerazione evidenziano come vi sia un salto in corrispondenza dell'ultima classe di ampiezza corrispondente alle aziende con più di 50 ettari di SAU:

Anno 2003:



Anno 2004:



Questo viene interpretato come un segno evidente dell'effetto positivo dell'applicazione di economie di scala per cui sopra una certa dimensione aziendale aumenta l'efficienza della gestione dell'azienda stessa; la soglia viene qui individuata come SAU superiore a 50 ettari.

Sembra quindi opportuno stabilire che per aziende con SAU superiore a 50 ha il premio venga abbattuto del 50%; tale riduzione si applica ai soli ettari di seminativi e/o pascoli che eccedono anch'essi il limite di 50 ha all'interno dell'azienda.

Descrizione dell'archivio delle zone svantaggiate

L'archivio è composto dall'elenco delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (successivamente elencate nella direttiva 75/273/CEE) ovvero delle zone agricole caratterizzate da disparità strutturali e naturali. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

L'elenco delle zone svantaggiate della Regione Toscana costituisce l'allegato A alla legge regionale 71/97.

Il Consiglio Regionale, con delibera n. 42 del 4 febbraio 1986, ha dato mandato ai comuni interessati di provvedere all'individuazione delle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree svantaggiate delimitate nella stessa delibera. Successivamente, con delibere della giunta regionale di cui nella lista che segue, sono state individuate le nuove aree.

Riferimenti legislativi

Dir. 28-4-1975 n. 75/268/CEE	Direttiva del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 1975, n. 128
Dir. 28-4-1975 n. 75/273/CEE	Direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia). Pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 1975, n. L 128.
L.R. 71/77/Regione Toscana	Norme per l'attuazione delle direttive C.E.E. n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con legge n. 153 del 1975 e con legge n. 352 del 1976. Pubblicata nel B.U.R.T. 16 settembre 1977, n. 52. (15) L'allegato A di questo atto riporta l'elenco delle zone agricole svantaggiate di cui alla Direttiva C.E.E. n. 268/75 determinate con Direttiva C.E.E. n. 273/75.
Dec. 23-5-1985 n. 85/307/CEE	Decisione della Commissione che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio. Pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 1985, n. L 160. Acquista efficacia il 1° gennaio 1985.
DCR 4-2-1986 n.42/Regione Toscana	Zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 CEE – Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 85/307/CEE
DGR 1-12-1986 n. 11730/Regione Toscana	Zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268 Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 85/307 CEE – Elenco particelle catastali.

DGR 19/10/87 9895	Zone svantaggiate ai sensi direttiva CEE 75/268. Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 89/252/CEE. Elenco particelle catastali.
DGR 21 marzo 1988 n. 2585/Regione Toscana	Deliberazione della Giunta Regionale n. 11739 del 1 dicembre 1986. Zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 85/307/CEE. Modifica
Dec. 13-12-1988 n. 89/251/CEE	Decisione della Commissione che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio. Pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 1989, n. L 105. Entrata in vigore il 15 dicembre 1988.
Dec. 20-12-1988 n. 89/252/CEE	Decisione della Commissione che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio. Pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 1989, n. L 105. Entrata in vigore il 21 dicembre 1988.
DGR 25-9-1989 n. 8024/Regione Toscana	Zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268. Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 89/252/CEE. Elenco particelle catastali
DGR 19/11/1991 10124/Regione Toscana	Zone svantaggiate ai sensi direttiva 75/268/CEE. Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 89/252/CEE.
DGR 31/7/1991 7011/Regione Toscana	Deliberazione Giunta Regionale n. 2585 del 21 marzo 1988. Zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Delimitazione delle nuove aree indicate nella decisione 89/252/CEE. Modifica

Il popolamento iniziale è costituito dalla particelle catastali presenti nel database ARTEA contenente i dati AGEA della Toscana aggiornati ad Aprile 2004, dal quale sono state inizialmente inserite tutte le particelle dei comuni citati nelle delibere regionali.

Sono stati poi contrassegnate come svantaggiate le particelle appartenenti ai fogli segnalati come totalmente svantaggiati nelle delibere di cui sopra.

Infine sono stati trattati in modo puntuale i fogli parzialmente classificati, inserendo i dati da delibere su supporto cartaceo. Laddove si sono verificate anomalie questi dati sono stati incrociati puntualmente con l'archivio SISTER e quindi aggiornati tenendo conto della situazione attuale disponibile presso l'Agenzia delle Entrate.

Il risultato di questo lavoro è un archivio aggiornato ad aprile 2004, che tiene conto di tutti gli aggiornamenti approvati dalla comunità europea, congruentemente con il lavoro svolto nel 1994 dall'Area S.I.T e Cartografia della Regione Toscana

L'archivio sopra descritto consente una immediata verifica informatica del 100% delle particelle che possono beneficiare del pagamento.

5) GIUSTIFICATIVI DEI PAGAMENTI PREVISTI DAL PSR PER I “PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE”

L'aiuto calcolato per la misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” considera i maggiori oneri che devono essere sostenuti a seguito degli impegni assunti per migliorare il livello di benessere animale rispetto a quello delle Buone pratiche zootecniche, livello di riferimento che comprende il rispetto dei requisiti minimi in materia di benessere, previsti dalla specifica normativa in materia e gli standard riscontrati nella nostra regione.

La costruzione della baseline ha perciò tenuto conto delle normative in vigore nel settore zootecnico per quanto riguarda gli impegni relativi alla condizionalità ed eventuali requisiti minimi ulteriori. La baseline come descritta rappresenta le Buone Pratiche Zootecniche della Regione Toscana a partire dalle quali sono stati individuati gli impegni di misura. I calcoli relativi ai pagamenti sono il risultato della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dagli impegni di misura rispetto ai requisiti minimi rappresentati dalla condizionalità e dalla buona prassi aziendale. Il livello base dei costi che sostengono le aziende zootecniche deriva dalla elaborazione dei dati rilevati nelle aziende agricole toscane specializzate nell'allevamento ovicaprino da latte e bovino.

Di seguito si riportano le seguenti sezioni:

1. Buone Pratiche Zootecniche
2. Raffronto tra requisiti minimi derivanti da normativa vigente e/o buona prassi e impegni di misura
3. Calcoli relativi ai pagamenti previsti

1 Buone Pratiche Zootecniche

Le buone pratiche zootecniche individuate derivano da quanto previsto dalla condizionalità e dalla legislazione nazionale di recepimento, come di seguito riportato:

Condizionalità	Normativa europea	Normativa nazionale
CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI ATTO C16	DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI ARTICOLI 3 E 4	➤ Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) Modificato dal D.lgs 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999. ➤ Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.
CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI ATTO C18	DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ARTICOLO 4	➤ Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001). Modificato dalla Legge 27/12/2004 n. 36 – G.U. 27/12/2004 n. 302. ➤ Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001 n. 10 – G.U. del 28 novembre 2001.

Gli aspetti non trattati dalla succitata normativa derivano dalla letteratura e dalla buona prassi zootecnica riscontrata nel territorio della Regione Toscana.

a) Ovini da latte

A. Management aziendale

L' allevatore deve adottare nella gestione dell'allevamento tutte le misure idonee a garantire il benessere degli animali evitando loro lesioni e sofferenze inutili.

L'allevatore deve possedere un livello di conoscenze tale da permettere il riconoscimento dei segni indicativi dello stato di benessere degli animali e dell'adeguatezza dell'ambiente nel quale gli stessi sono mantenuti, così da poter:

- prestare particolare attenzione alla pulizia e all'igiene;
- prevenire l'insorgere e il diffondersi di malattie;
- possedere sufficiente esperienza in tutte le pratiche zootecniche e in particolare nella cura degli animali, nell'assistenza ai parti e nelle operazioni di mungitura.

Queste conoscenze possono derivare dall'esperienza diretta; la partecipazione ad attività di formazione in materia di benessere animale può assicurare le idonee conoscenze tecniche e pratiche necessarie per una adeguata *cura* degli animali.

Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda.

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti dei soggetti fra i diversi gruppi.

Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti.

Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali, dovranno essere ispezionati almeno una volta al giorno al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti.

La corretta gestione della fase di mungitura, in relazione alla prevenzione dello sviluppo di patologie della mammella, richiede una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno una volta all'anno con assistenza specializzata.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Per l'allevamento degli animali sono consentiti sistemi all'aperto o misti (allevamento al pascolo nei periodi primaverile ed estivo allevamento in stalla nei restanti periodi) sia con disponibilità di aree a pascolo durante i periodi indicati per il loro sfruttamento sia con disponibilità di aree di esercizio. Non è consentito tenere gli animali legati o trattenuti se non per brevi periodi legati a particolari esigenze.

I ricoveri, devono essere adeguati, sicuri e dotati di attrezzature prive di spigoli acuti, sporgenze o altre caratteristiche probabili causa di lesioni agli animali.

Nella zona di alimentazione e nelle corsie di movimentazione sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati. In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovini.

Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali. Le superfici minime coperte per le diverse categorie di ovini sono riportate in Tabella 1.

Gli animali normalmente sostano per due volte al giorno e per tempi variabili tra le 2-3 ore, in attesa del turno di mungitura.

Gli ambienti a disposizione degli animali e quelli di collegamento tra le aree di stabulazione delle pecore da latte e la zona di mungitura devono essere il più semplici e lineari possibile e non devono presentare fattori di rischio e/o cause di stress per il singolo animale o per l'intero gregge; si devono evitare, in particolare, ostacoli quali piani inclinati scivolosi, attrezzature sporgenti o altre situazioni probabili causa di lesioni agli animali.

C. Controllo ambientale

I locali dove vengono allevati gli animali devono avere condizioni ambientali idonee alla categoria ovina allevata; devono prevedere un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire

l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata; devono inoltre essere dotati di adeguata illuminazione artificiale per i casi di emergenza.

Per quanto riguarda l'illuminazione naturale, la superficie illuminante totale è consigliabile sia almeno pari al 5% della superficie coperta interna. Per l'illuminazione artificiale delle aree di stabulazione si consigliano apparecchi illuminanti a fluorescenza con potenza di almeno 1.45 W/m².

Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo da garantire:

- la ventilazione dei ricoveri, per evitare l'umidità, la condensa e soprattutto le correnti d'aria, in quanto gli ovi-caprini sono particolarmente sensibili alle malattie respiratorie;
- un adeguato ricambio d'aria;
- la protezione dagli agenti atmosferici esterni con particolare riguardo al calore radiante estivo.

Gli animali, all'aperto, necessitano di spazi che li proteggano dalla pioggia, dal vento e soprattutto dall'eccessiva esposizione solare.

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione; di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità.

Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le operazioni di pulizia devono essere regolari, attuate di preferenza con mezzi meccanici dotati di spazzole. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Gli abbeveratoi collettivi dovranno essere previsti in quantità adeguate rispetto alla numerosità del gregge.

L'acqua somministrata agli animali dovrà essere pulita e l'approvvigionamento potrà essere da rete o da pozzo.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda le pecore in lattazione; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione dei reflui, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

Si considera sufficiente il rinnovo completo della lettiera almeno 1 volta nel corso dell'anno, mentre l'aggiunta di materiale va effettuata tutti i giorni.

Un inadeguato management della lettiera può di fatto comportare:

- aumento dell'incidenza delle mastiti;
- riduzione delle caratteristiche igienico-sanitarie e dell'attitudine casearia del latte;
- riduzione del benessere degli animali.

Una programmazione efficace degli intervalli di rimozione della lettiera deve comunque essere subordinata al monitoraggio periodico delle condizioni di stalla (polverosità, odori, umidità, condensa), l'impiego di ammendanti (paraformaldeide, bentonite, perfosfato) con azione batteriostatica, assorbente, antidegradativa può rappresentare, in tal senso, un valido aiuto.

Al fine di garantire il benessere degli animali in lattazione, con particolare riguardo alla prevenzione delle mastiti, è necessario il controllo dei seguenti aspetti gestionali:

- funzionamento impianto di mungitura
- alimentazione in funzione delle esigenze fisiologiche dell'animale
- densità di allevamento
- condizioni ambientali
- condizioni della lettiera
- interazione uomo-animale

Il monitoraggio periodico della carica batterica del latte di massa – obbligatorio per legge - risulta essere un indicatore efficace dello stato di igiene dell'allevamento. Tale parametro è influenzato da fattori gestionali ed il superamento della soglia, oltre a comportare il non utilizzo del latte, consente di intraprendere azioni correttive rispetto al controllo dello stato di salute degli animali, alla pulizia dei locali, alla fase di mungitura e di conservazione del latte.

La salute degli animali deve essere salvaguardata con il controllo e la prevenzione delle malattie con particolare riguardo al controllo delle parassitosi che provocano un generale deperimento dell'animale con sensibile riduzione dell'efficienza alimentare, conseguente riduzione dell'incremento ponderale, della produzione del latte e della lana nonché un'alterazione delle performance riproduttive ed un accorciamento della carriera produttiva.

Per limitare la carica infestante nell'ambiente è opportuno adottare i seguenti comportamenti:

- evitare il pascolamento nelle prime ore del mattino perché le larve di molti strongili si concentrano sulla rugiada presente sugli steli dell'erba;
- limitare ristagni idrici, drenaggi morti, traccime di abbeveratoi in quanto habitat tipici di molluschi ospiti intermedi di alcuni trematodi;
- prevedere turnazioni dei pascoli inserendo il riposo dei terreni per tempi sufficienti ad abbassare la carica parassitaria infestante;
- destinare i terreni meno contaminati ai giovani animali che sono più sensibili alle infestazioni parassitarie.

Gli animali malati o feriti devono ricevere le cure appropriate e, se necessario, devono essere isolati in appositi locali muniti preferibilmente di lettiera anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle 3 settimane di vita sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

La decornazione completa e permanente deve essere praticata sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Tale pratica è prevista solo nei casi in cui la crescita delle corna comporti pericolo di lesioni per l'animale stesso o per gli altri componenti del gregge. È inoltre prevista nel caso in cui gli animali mostrino difficoltà ad accedere alle poste autocatturanti per l'alimentazione.

Il taglio delle orecchie è da considerarsi una mutilazione inutile.

Tabella 1 - Superfici unitarie coperte per la stabulazione di ovini da latte

Categoria	Superficie (m ² /capo)
Pecora in produzione	0.8
Agnelle da rimonta	0.6
Agnelli fino a 4 mesi	0.4
Ariete	2.0

b) Bovini

A. Management aziendale

L' allevatore deve adottare nella gestione dell'allevamento tutte le misure idonee a garantire il benessere degli animali evitando loro lesioni e sofferenze inutili.

L'allevatore deve possedere un livello di conoscenze tale da permettere il riconoscimento dei segni indicativi dello stato di benessere degli animali e dell'adeguatezza dell'ambiente nel quale gli stessi sono mantenuti, così da poter:

- prestare particolare attenzione alla pulizia e all'igiene;
- prevenire l'insorgere e il diffondersi di malattie;
- possedere sufficiente esperienza in tutte le pratiche zootecniche e in particolare nella cura degli animali, nell'assistenza ai parti e nelle operazioni di mungitura per i bovini da latte.

Queste conoscenze possono derivare dall'esperienza diretta; la partecipazione ad attività di formazione in materia di benessere animale può assicurare le idonee conoscenze tecniche e pratiche necessarie per una adeguata *cura* degli animali.

Nella movimentazione della mandria gli operatori devono adottare comportamenti corretti, evitando sistemi elettrici e strumenti appuntiti. Gli animali devono essere abituati al contatto giornaliero con l'uomo che è tenuto a controllarli almeno due volte al giorno.

Il numero di addetti dell'allevamento deve essere adeguato alla consistenza dello stesso, considerando anche il livello di automazione dell'azienda

Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali, dovranno essere ispezionati almeno una volta al giorno e sottoposti a manutenzioni periodiche (senza ricorrere necessariamente ad assistenza specializzata) al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti.

Negli allevamenti con bovini da latte la corretta gestione della fase di mungitura, in relazione alla prevenzione dello sviluppo di patologie della mammella, richiede una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno una volta all'anno con assistenza specializzata.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Per gli animali adulti è consentito il regime stallino.

Gli spazi a disposizione degli animali devono essere tali da permettere un decubito confortevole e movimenti naturali, limitando i rischi di lesioni provocate da elementi strutturali e da altri animali.

I vitelli non devono essere legati ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte.

Nella stabulazione libera la superficie minima di stabulazione delle varie categorie di animali è riportata in Tabella 1.

La struttura non deve presentare angoli vivi e pavimenti scivolosi, gli spazi di uscita e i corridoi devono essere adeguati al numero e alle dimensioni degli animali presenti, per limitare l'incidenza di ferite e scontri tra gli animali.

Le cuccette devono essere almeno pari al numero di animali allevati nella struttura.

Per i bovini da latte l'accesso alla mungitura deve avvenire con un passaggio graduale degli animali dalla stalla alla sala di mungitura. La comunicazione tra la stalla e la sala di mungitura deve permettere un passaggio agevole agli animali, privo di ostacoli o parti scivolose, limitare le correnti d'aria o l'esposizione al sole; inoltre il tragitto da percorrere per recarsi in sala non dovrebbe essere eccessivamente lungo.

È consentita la stabulazione su fessurato per i vitelli fino allo svezzamento.

Gli stalletti singoli per vitelli devono consentire i contatti intra-specifici. I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita non devono essere mantenuti in stalletti individuali, se non per motivi sanitari.

Gli spazi forniti a questa categoria di animali devono essere tali da permettere all'animale di alzarsi, sdraiarsi e girarsi senza impedimento; aree che non permettano movimenti normali all'animale possono influenzare il sonno ed il riposo con ripercussioni sul benessere e sull'accrescimento.

C. Controllo ambientale

I locali dove vengono allevati gli animali devono avere condizioni ambientali idonee alla categoria bovina allevata; devono prevedere un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata; devono inoltre essere dotati di adeguata illuminazione artificiale per i casi di emergenza.

Per quanto riguarda l'illuminazione naturale, la superficie illuminante totale è consigliabile sia almeno pari al 5% della superficie coperta interna. Per l'illuminazione artificiale delle aree di stabulazione si consigliano apparecchi illuminanti a fluorescenza con potenza di almeno 1.45 W/m² per garantire l'illuminazione tra le 9 e le 17.

Una buona ventilazione è importante per l'apporto di ossigeno, per l'allontanamento dei gas nocivi prodotti durante i processi metabolici e dalla fermentazione delle deiezioni, per l'eliminazione di polveri e microsporcina atmosferica, per mitigare l'effetto del calore soprattutto nel periodo estivo, per eliminare il vapore acqueo prodotto sia dagli animali che da altre fonti (evaporazione dell'acqua di lavaggio e di bevanda, deiezioni...).

Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo da garantire:

- la ventilazione dei ricoveri, per evitare l'umidità, la condensa e le correnti d'aria;
- un adeguato ricambio d'aria;
- la protezione dagli agenti atmosferici esterni con particolare riguardo al calore radiante estivo.

Garantire una migliore condizione climatica in stalla con particolare attenzione al periodo estivo è fondamentale per ridurre lo stress negli animali, con ripercussioni positive sulle produzioni.

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione; la somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità.

I vitelli devono ricevere nelle prime sei ore di vita il colostro. Nella fase di pre-svezzamento possono essere allevati individualmente non oltre le otto settimane; particolare cura va posta nella somministrazione di alimenti adeguati alle esigenze fisiologiche proporzionate all'età e al peso vivo; l'alimento deve essere distribuito almeno due volte al giorno. L'alimentazione per i vitelli deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita.

L'accesso contemporaneo degli animali alla mangiatoia evita che soggetti subordinati si alimentano in modo scorretto con pasti meno frequenti e più abbondanti.

La somministrazione della razione deve avvenire lungo tutta la corsia di alimentazione in modo da facilitare la contemporaneità del pasto, portando i soggetti a sfruttare tutte le poste disponibili.

Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento.

Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario il periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le mangiatoie e gli abbeveratoi non devono essere esposti alle radiazioni solari; inoltre la vicinanza di una zona d'ombra o addirittura il posizionamento all'interno della stessa facilita anche l'assunzione di entrambi gli elementi nel periodo estivo.

I parametri tecnici da rispettare relativi ai punti di abbeverata sono riportati in Tabella 2.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Un buon livello di pulizia delle stalle e delle attrezzature è necessario per contenere la carica microbica ambientale e garantire un buon livello di pulizia degli animali. Le deiezioni devono essere rimosse regolarmente.

Strutture e attrezzature devono essere costruite con materiali che non provochino intossicazioni e lesioni, devono essere costantemente controllate per quello che riguarda la loro integrità e regolarmente pulite e disinfettate.

Gli animali devono essere controllati almeno una volta al giorno. I vitelli stabulati devono essere controllati almeno 2 volte al giorno, quelli tenuti all'aperto almeno una volta.

Gli animali malati o feriti devono essere curati tempestivamente e se necessario isolati con appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.

Durante l'evento del parto è di primaria importanza la pulizia dell'ambiente: la vacca, sottoposta a forte stress, è maggiormente esposta a rischi sanitari, così come il vitello.

E' vietato il taglio della coda, se non per fini terapeutici certificati da un veterinario. E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale purché eseguita entro le tre settimane di vita sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato.

I vitelli allevati in box singoli devono poter avere contatti visivi e tattili con altri vitelli ad eccezione del periodo eventuale di isolamento sanitario.

Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

Tabella 1: Superfici di stabulazione minime per bovini in stalle a stabulazione libera

Categoria bovina e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m²/capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150 – 220	1,7
Bovino da rimonta	221 – 400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0 ¹
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0 ¹
Vacca, cuccette	650	5,6

1: Per stabulazione su lettiera che prevedono spazi compresi tra 5 e 6 mq per vacca, lo spazio deve essere integrato con paddock con le dimensioni indicate in tabella 4.

Tabella 2: Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per i bovini a stabulazione libera in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero di capi per abbeveratoio:</i>	
- vacche in lattazione con alimentazione contemporanea	9
- vacche in lattazione con alimentazione continua	18
- vacche asciutta	12
- vitelli	14
- altri bovini	14
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- vacche in lattazione con alimentazione contemporanea	12
- vacche in lattazione con alimentazione continua	24
- vacche asciutta	18
- vitelli	24
- altri bovini	19

Tabella 3: Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Dimensioni minime
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- vitelli pre-svezzamento	1,5 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	2,2 m ² /capo
- bovini da rimonta	3,0 m ² /capo
- vacche	4,0 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	

- vitelli pre-svezzamento	3,0 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	4,3 m ² /capo
- bovini da rimonta	6,0 m ² /capo
- vacche	8,0 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- vitelli pre-svezzamento	4,5 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	6,5 m ² /capo
- bovini da rimonta	9,5 m ² /capo
- vacche	12,0 m ² /capo

2 Raffronto tra requisiti minimi derivanti da normativa vigente e/o buona prassi e impegni di misura

a. OVINI

A. Management aziendale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
Gestione dell'impianto di mungitura	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 13 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 13 dell'allegato	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno	La manutenzione ed il controllo dell'impianto sono richieste almeno una volta l'anno con assistenza specializzata. Buona prassi riscontrata nelle aziende	Deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata	Maggior impiego di manodopera pari a 45 minuti per UBA al mese comprensiva delle altre voci. Incremento del 100% del costo del servizio tecnico di controllo periodico

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
1. Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 7 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 7 dell'allegato	La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	Le superfici coperte di stabulazione devono rispettare i valori minimi indicati nella tabella 1 della sezione 1.a delle BPZ. Non è consentito tenere gli animali legati o trattenuti se non per brevi periodi legati a particolari esigenze. Letteratura internazionale sull'allevamento ovino e buona prassi riscontrata in azienda	Le superfici coperte di stabulazione devono essere aumentate di almeno il 10% rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1 della sezione 1.a delle BPZ.	Maggior impiego di manodopera pari a 45 minuti per UBA al mese comprensiva delle altre voci.
2. Zona mungitura	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 8 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 8 dell'allegato	I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.		Le aree di attesa nella zona di mungitura devono garantire riparo dal sole e dalla pioggia e avere dimensioni di almeno 0.30 m ² /pecora. Gli animali da mungere vanno divisi in gruppi in funzione delle dimensioni dell'area d'attesa che deve essere proporzionata alla capacità dell'impianto di mungitura.	
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 9 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 9 dell'allegato	I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.			

	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 12 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 12 dell'allegato	Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.			
--	--	---	--	--	--

C. Controllo ambientale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
1. Condizioni idonee di temperatura	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 10 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 10 dell'allegato	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, <u>la temperatura</u> , l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.		1.1) Isolamento termico Il tetto deve essere opportunamente coibentato in modo da evitare dispersione di calore in inverno ed un eccessivo riscaldamento in estate	Maggior impiego di manodopera pari a 45 minuti per UBA al mese comprensiva delle altre voci. Incremento delle spese energetiche del 16% comprensive anche dell'area di valutazione E
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 12 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 12 dell'allegato	Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, <u>un riparo adeguato dalle intemperie</u> , dai predatori e da rischi per la salute.		1.2) Ombreggiamento Gli animali devono disporre di uno spazio d'ombra effettivo (naturale e/o artificiale) pari almeno ai valori indicati in tabella 1 della sezione 1.a delle BPZ.	

D. Alimentazione e acqua di bevanda

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
Impianto per l'abbeverata	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 16 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 16 dell'allegato	Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità d'acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.		Al pascolo, gli abbeveratoi collettivi devono prevedere un fronte di abbeveraggio pari ad 1,5 m ogni 50 ovini adulti.	Maggior impiego di manodopera pari a 45 minuti per UBA al mese comprensiva delle altre voci
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 17 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 17 dell'allegato	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra animali.		Devono essere presenti almeno due abbeveratoi per ogni gruppo di animali (gruppo: insieme di animali allevati nello stesso recinto).	

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
1. Igiene della lettiera			Il rinnovo completo della lettiera è necessario almeno una volta l'anno. L'aggiunta di materiale va effettuata tutti i giorni Buona prassi riscontrata in azienda	1.1) Al fine di migliorare le condizioni "ambientali" dell'area di riposo è necessario rinnovare completamente la lettiera almeno 2 volte l'anno.	Maggior impiego di manodopera pari a 45 minuti per UBA al mese comprensiva delle altre voci. Incremento delle spese energetiche (come già indicato nell'area di valutazione C)
2. Aspetti della gestione igienico sanitaria	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, commi 2 e 4 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, commi 2 e 4 dell'allegato	2.1) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. [...] Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.		2.1) Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata.	Incremento del 100% delle spese per assistenza veterinaria

	Reg. CE 853/2004, all. III, sez. IX, cap. 3 DM 185/1991		2.2) Sono previsti controlli periodici (2 al mese) sul tenore di germi e controlli relativi alla presenza di residui chimici in ragione dei risultati dell'analisi di rischio.	2.2) Si prevede il controllo del contenuto di cellule somatiche (CCS) con cadenza mensile durante tutto il periodo di lattazione. Nel caso in cui il CCS superi il limite di 1.500.000 cell/ml devono essere predisposte e attuate le azioni correttive necessarie al ripristino di valori idonei di CCS (controllo aggiuntivo della funzionalità dell'impianto di mungitura, verifica piano di alimentazione, monitoraggio stato di salute, eventuale individuazione capi problema, profilassi).	Maggior impiego di manodopera pari a 45 minuti per UBA al mese comprensiva delle altre voci.
			2.3) E' necessario assicurare una corretta gestione del gregge al pascolo per ridurre le possibilità di contaminazione da parassiti (evitare pascolamento nelle prime ore del mattino, evitare ristagni idrici, turnare il pascolo, destare i terreni meno contaminati agli animali giovani) Buona prassi riscontrata in azienda	2.3) Gli interventi di sverminazione vanno programmati previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge, con lo svolgimento di almeno due esami coprologici l'anno, nei periodi di maggior rischio di infestazione, al fine di programmare gli eventuali interventi antiparassitari.	

b. BOVINI

A. Management aziendale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 13 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 13 dell'allegato	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno	La manutenzione ed il controllo dell'impianto sono richieste almeno una volta l'anno con assistenza specializzata. Buona prassi riscontrata nelle aziende	Deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata	Maggior impiego di manodopera pari a un'ora per UBA al mese comprensiva delle altre voci. Incremento del 100% del costo del servizio tecnico di controllo periodico

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
1) Sistema di allevamento	<p>Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 7 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 7 dell'allegato</p> <p>Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 8 dell'allegato e D. Lgs. 533/1992</p>	<p>La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.</p> <p>I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte.</p>		<p>1.1) Passaggio dall'allevamento stallino all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nei periodi primaverile ed estivo, con possibilità di pascolo ogni qualvolta le condizioni climatiche lo consentano e allevamento in stalla nei restanti periodi dell'anno). L'area a pascolo utilizzata deve essere idonea ad accogliere gli animali prevedendo punti per l'abbeverata (naturali o artificiali) e per il riparo (naturali o artificiali).</p> <p>1.2) In caso in cui il miglioramento avvenga attraverso la realizzazione di aree di esercizio si applica l'impegno previsto al punto 2.1.</p>	Maggior impiego di manodopera pari a un'ora per UBA al mese comprensiva delle altre voci.

<p>2) Tipo e superfici di stabulazione</p>	<p>Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 7 dell'allegato e articolo 3, comma 3b D. Lgs. 533/1992</p>	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà.</p> <p>Per i vitelli allevati in gruppo lo spazio disponibile deve essere pari ad almeno 1,5 mq per vitello di peso vivo inferiore a 150 kg, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 kg e inferiore a 220 kg e ad almeno 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 kg</p>	<p>Le superfici di stabulazione minime per bovini in stalle a stabulazione libera sono riportate in tabella 1 della sezione 1.b delle BPZ.</p> <p>Le aree di esercizio, se presenti, devono rispettare i parametri dimensionali riportati in tabella 3 della sezione 1.b delle BPZ.</p> <p>Letteratura internazionale sull'allevamento bovino e buona prassi riscontrata in azienda.</p>	<p>2.1) Parametri dimensionali Aumento di almeno il 10% delle superfici delle aree di esercizio secondo i parametri dimensionali indicati in tabella 3 della sezione 1.b delle BPZ..</p>	
	<p>Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 10 dell'allegato e D. Lgs. 533/1992 articolo 3, comma 3a</p>	<p>I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a 2 settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.</p> <p>Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, se non per motivi sanitari.</p>	<p>E' vietata la stabulazione dei vitelli su fessurato dopo lo svezzamento (4/5 mesi)</p>	<p>2.2) Allevamento dei vitelli I vitelli allevati in gruppo, già a partire dalle 8 settimane, devono essere mantenuti su pavimento pieno arricchito con lettiera.</p>	<p>Maggior impiego di manodopera pari a un'ora per UBA al mese comprensiva delle altre voci.</p> <p>Incremento delle spese energetiche del 5% comprensivo dell'area di valutazione C</p>

C. Controllo ambientale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
1) Condizioni idonee di temperatura	Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 3 dell'allegato D. Lgs. 533/1992	L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la <u>temperatura</u> , l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.		1.1) Isolamento termico Il tetto deve essere opportunamente coibentato in modo da evitare dispersione di calore in inverno ed un eccessivo riscaldamento in estate	Maggior impiego di manodopera pari a un'ora per UBA al mese comprensiva delle altre voci.
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 10 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 10 dell'allegato	Gli animali all'aperto devono poter disporre di spazi che li proteggano da una eccessiva esposizione solare		1.2) Raffrescamento Messa in atto di almeno una delle tecniche per contenere gli effetti stressanti del caldo a carico degli animali: docce, nebulizzatori, sistemi naturali o artificiali in aiuto della ventilazione, barriere naturali o artificiali per ridurre l'esposizione alla radiazione solare.	

D. Alimentazione e acqua di bevanda

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
Accesso all'alimentazione	<p>Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 15 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 15 dell'allegato</p> <p>Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 12 dell'allegato D. Lgs. 533/1992</p>	<p>Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.</p> <p>Tutti vitelli devono essere nutriti almeno 2 volte al giorno. Se i vitelli sono alimentati "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo</p>	<p>La somministrazione della razione deve avvenire lungo tutta la corsia di alimentazione in modo da facilitare la contemporaneità del pasto anche per gli adulti.</p> <p>Buona prassi riscontrata in azienda.</p>	Adeguamento del fronte di mangiatoia al numero e tipo di capi allevati nel rispetto dei parametri riportati nella tabella D.1.	Maggior impiego di manodopera pari a un'ora per UBA al mese comprensiva delle altre voci.

Impianto per l'abbeverata	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 16 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 16 dell'allegato	Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.	I punti di abbeverata devono rispettare i parametri dimensionali riportati in tabella 2 della sezione 1.b delle BPZ in modo da fornire una sufficiente quantità di acqua pulita e di buona qualità	Per un ottimale apporto di acqua in tutti i periodi dell'anno e soprattutto in quelli più siccitosi è necessario aumentare i punti di abbeverata per ottenere una riduzione del 20% rispetto ai parametri riportati in tabella 3 della sezione 1.b delle BPZ..
	Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 13 dell'allegato D. Lgs. 533/1992	A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento	Letteratura sull'allevamento bovino Buona prassi riscontrata in azienda	

Tabella D.1 - Parametri tecnici per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	0,70 m/capo
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	0,40 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche	0,68 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	= n. capi
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	65% n. capi

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>	<i>Costo</i>
1. Aspetti della gestione igienico sanitaria		<p>1.1) E' obbligatorio effettuare un controllo almeno giornaliero di tutti i capi, allo scopo di evidenziare eventuali sintomi clinici di malattia e assicurare appropriate cure ed assistenza dei capi malati.</p> <p>Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta.</p> <p>Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario.</p> <p>1.2) Se necessario, gli animali malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.</p>	<p>1.3) Durante l'evento del parto deve essere particolarmente curata la pulizia dell'ambiente</p> <p>Buona prassi riscontrata in azienda</p>	<p>1.1) Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata.</p> <p>1.2) L'azienda deve poter isolare in box collettivi o singoli su lettiera, gli animali con problemi sanitari in modo da ospitare almeno il 3% degli animali adulti allevati e impedire i contatti con il resto della mandria</p> <p>1.3) Gli animali al parto devono essere isolati in un'apposita area, ottenibile anche con barriere mobili, che garantisca all'animale uno spazio superiore del 20% rispetto a quello indicato in tabella 1 della sezione 1.b delle BPZ..</p>	Maggior impiego di manodopera pari a un'ora per UBA al mese comprensiva delle altre voci.

3 Calcoli relativi ai pagamenti previsti

Metodologia

La misura è di nuova introduzione pertanto non è stata possibile la valutazione della variabilità della Produzione Lorda Totale aziendale, la quale conseguentemente non subisce alcuna modificazione durante il periodo dell'impegno. Gli impegni previsti dalla misura esplicheranno i propri effetti nel medio periodo. Pertanto la stima di eventuali variazioni positive della produzione di latte o di carne e del prezzo di commercializzazione risulta di difficile applicazione ai giustificativi, tenuto anche conto che il prezzo di vendita viene determinato sulla base di accordi interprofessionali stipulati a livello regionale con validità annuale.

La mancanza di dati analitici storici di riferimento specifici per le spese relative al benessere degli animali ha comportato la scelta di procedere attraverso la stima delle voci di costo direttamente collegate all'impegno previsto e afferenti all'area delle spese specifiche dell'allevamento quindi stimando voci di costo variabili (manodopera intesa come tempo degli addetti dedicato ad attività specifiche quali controllo macchinari, spostamento e controllo capi, campionatura ed analisi, assistenza veterinaria, spese meccanizzazione per miglioramento sistemi e gestione allevamento) connesse direttamente alla gestione dell'allevamento senza considerare gli eventuali costi relativi alle strutture (costi fissi). Inoltre non è stato previsto un incremento dei costi di alimentazione poiché si stima che il miglioramento della gestione complessiva dell'allevamento con l'aumento del livello di benessere animale comporti anche un miglioramento dell'efficienza della fase di alimentazione mantenendo i costi invariati.

Le voci di costo, considerate tra le spese specifiche dell'allevamento, si riferiscono alle azioni previste nei diversi impegni della misura e sono state stimate calcolando i maggiori oneri relativi all'adozione dei diversi impegni in base alla valutazione del maggior tempo-lavoro o dei maggiori consumi di carburante previsti per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo o per l'adozione di soluzioni di allevamento migliorative della qualità di vita degli animali.

Oltre al pagamento previsto per la remunerazione dei maggiori costi sostenuti dall'azienda per l'adozione degli impegni, si aggiunge il costo dell'operazione che l'allevatore è obbligato a sostenere per l'accesso alla misura.

L'ammissibilità della domanda è infatti subordinata alla presentazione di un formulario di valutazione aziendale che deve indicare - al momento della presentazione della domanda - le condizioni di benessere animale relative alle aree di valutazione della presente misura, che l'allevatore dovrà compilare con il supporto di un tecnico abilitato che validerà con firma il formulario stesso. Questa prestazione professionale specifica deve essere richiesta dall'allevatore che vuole presentare domanda e comporta per il tecnico un sopralluogo aziendale e uno specifico colloquio con l'allevatore. Per tale prestazione professionale si è stimato un costo medio, in base ai tariffari degli ordini professionali e ai costi dei tecnici per sopralluoghi ai fini di assistenza tecnica, che varia da 200 a 400 euro per azienda, a seconda della dimensione dell'allevamento. Tale costo viene ripartito per UBA ed aggiunto al premio determinato in base al mancato guadagno ed ai costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario.

La dimensione minima di allevamento per l'accesso alla misura è pari a 10 UBA ed il costo del tecnico in questo caso è pari al minimo stimato e quindi 200 euro. Ne risulta un costo medio a UBA pari a $200/10 = 20$ euro/UBA. Il costo aggiuntivo per l'operazione così calcolato viene applicato per consistenze fino a 20 UBA, per cui viene coperto un costo massimo per il tecnico pari a $20 \text{ euro} \times 20 \text{ UBA} = 400 \text{ euro/UBA}$. In allevamenti con consistenze maggiori a 20 UBA il costo dell'operazione non viene aggiunto ai costi base per le UBA eccedenti la ventesima.

Si prevede di suddividere il costo dell'operazione sui 5 anni di impegno in modo da non superare, per anno e per tipologia di impegno, il 20% del premio.

Settore latte

I dati sui costi base sostenuti dalle aziende che rispettano la baseline sono rilevati nelle aziende agricole toscane specializzate nell'allevamento ovicaprino da latte e bovino. In particolare l'analisi della redditività e dei costi ha riguardato le aziende aderenti alla RICA nel periodo 2001-2005, consentendo in tal modo di ottenere una base dati omogenea sufficientemente rappresentativa della realtà zootecnica regionale.

Le voci di costo, considerate tra le spese specifiche dell'allevamento, si riferiscono alle azioni previste nei diversi impegni della misura e sono state stimate calcolando i maggiori oneri relativi all'adozione dei diversi impegni in base alla valutazione del maggior tempo-lavoro o dei maggiori consumi di carburante previsti per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo o per l'adozione di soluzioni di allevamento migliorative della qualità di vita degli animali. A questi costi è stato aggiunto il costo relativo all'operazione come descritto al paragrafo relativo alla metodologia.

Settore bovino da carne

I costi calcolati per i bovini da carne ricalcano lo schema utilizzato per il bovino da latte, considerando i maggiori oneri che devono essere sostenuti a seguito degli impegni assunti per migliorare il livello di benessere animale rispetto a quello delle Buone pratiche zootecniche, livello di riferimento che comprende il rispetto dei requisiti minimi in materia di benessere, previsti dalla specifica normativa in materia e gli standard riscontrati nella nostra regione. Rispetto ai bovini da latte non sono stati valorizzati i maggiori costi dovuti alla manutenzione e controllo dell'impianto di mungitura, mantenendo invariati tutti gli altri. A questi costi è stato aggiunto il costo relativo all'operazione come descritto al paragrafo della metodologia.

OVINI DA LATTE

L'importo massimo dei costi sostenuti dall'azienda è stato calcolato avendo a riferimento un allevamento di ovini da latte che adotti tutti gli impegni previsti nelle 5 macroaree di miglioramento a partire da una situazione di normale Buona pratica Zootecnica ed ammonta a € 99,70 per UBA (cfr. tabella successiva sugli ovini da latte). A questo importo si aggiunge il costo relativo all'operazione: $20/5=4$ €. L'importo totale massimo dei costi è pari a $99,7+4=103,7$ €/UBA.

L'allevatore per aderire alla misura potrà altresì scegliere di adottare un livello inferiore di impegni che devono comunque sempre prevedere l'impegno della macroarea A – management aziendale - ritenuta fondamentale e pertanto obbligatoria in ciascuna combinazione. Nei casi sotto descritti – combinazioni differenti che prevedono un importo del pagamento inferiore rispetto al massimo previsto – a ciascun livello di sostegno si aggiunge il costo dell'operazione.

Si prevedono le seguenti possibili combinazioni:

1. Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:
 - A Management aziendale
 - B Sistemi di allevamento e di stabulazione
 - C Controllo ambientale
 - D Alimentazione e acqua abbeverata

Il costo per l'azienda è pari a € 43,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $43+4=47$ €/UBA

2. Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno un impegno per area nelle macroaree B, C e D :
 - A Management aziendale

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B, C e D e pertanto risulta pari a € 25,75 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $25,75+4=29,75$ €/UBA

3. Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 65,20 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $65,20+4=69,20$ €/UBA

4. Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno 1 impegno per area nelle macroaree D ed E:

- A Management aziendale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree D ed E e pertanto risulta pari a € 36,85 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $36,85+4=40,85$ €/UBA

BOVINI DA LATTE

L'importo massimo dei costi sostenuti dall'azienda è stato calcolato avendo a riferimento un allevamento di bovini da latte che adotti tutti gli impegni previsti nelle 5 macroaree di miglioramento a partire da una situazione di normale Buona pratica Zootecnica ed ammonta a € 98,67 per UBA (cfr. tabella successiva sui bovini da latte). A questo importo si aggiunge il costo relativo all'operazione: $20/5=4$ €. L'importo totale massimo dei costi è pari a $98,67+4=102,67$ €/UBA.

L'allevatore per aderire alla misura potrà altresì scegliere di adottare un livello inferiore di impegni che devono comunque sempre prevedere l'impegno della macroarea A – management aziendale - ritenuta fondamentale e pertanto obbligatoria in ciascuna combinazione.

Si prevedono le seguenti possibili combinazioni:

1) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale

Il costo per l'azienda è pari a € 72,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $72,67+4=76,67$ €/UBA

2) Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno un impegno per area nelle macroaree B e C :

- A Management aziendale
- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B e C e pertanto risulta pari a € 39,83 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $39,83+4=43,83$ €/UBA

3) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 45,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $45,00+4=49,00$ €/UBA

4) Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno 1 impegno nelle macroaree C, D ed E:

- A Management aziendale
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree C, D ed E e pertanto risulta pari a € 26,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $26,00+4=30,00$ €/UBA

BOVINI DA CARNE

L'importo massimo dei costi sostenuti dall'azienda è stato calcolato sulla fattispecie di una azienda con bovini da latte, senza il computo delle spese relative all'impianto di mungitura (macroarea A) e che adotti tutti gli impegni previsti nelle altre 4 macroaree di miglioramento a partire da una situazione di normale Buona pratica Zootecnica ed ammonta a € 91,67 per UBA (cfr. tabella successiva sui bovini da carne). A questo importo si aggiunge il costo relativo all'operazione: $20/5=4$ €. L'importo totale massimo dei costi è pari a $91,67+4=95,67$ €/UBA.

L'allevatore per aderire alla misura potrà altresì scegliere di adottare un livello inferiore di impegni.

Si prevedono le seguenti possibili combinazioni:

1) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 67,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $67,67+4=71,67$ €/UBA

2) Adozione di almeno un impegno per area nelle macroaree B ed E:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B e C e pertanto risulta pari a € 33,93 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $33,93+4=37,93$ €/UBA

3) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 38,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a $38,00+4=42,00$ €/UBA

4) Adozione di almeno 1 impegno nelle macroaree C, D ed E :

- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree C, D ed E e pertanto risulta pari a € 19,00 per UBA. In questo caso i costi relativi all'operazione si riducono a € 3,8 (massimo 20% di 19) ed il costo totale è pari a $19+3,8=22,8$ €/UBA.

ALLEVAMENTO OVINO DA LATTE

Elaborazioni redatte a partire dal database INEA "RICA per la valutazione": Anni 2001-2005

confronto Baseline / Misura Benessere Animale

N. Rilievi: 158

Caratterizzazione zootecnica

valori assoluti

UBA Ovini (consistenza media allevamento)	44
UBA Ovini / SAU a foraggiare	1,4
Incidenza aziendale della Zootecnia (PLV animale / PLV aziendale)	70,66%
Incidenza aziendale dell' Allevamento Ovino (PL. Al. Ovino su PL. Aziendale)	56,61%
Incidenza dell' ULS sul Totale della Produzione Lorda dell' allevamento	32,28%

Parametri Produttivi

Valore ad UBA Ovino	
BASELINE	Misura Benessere Animale

Produzione Latte (Q.li)	10,60	10,60	0,00	---
-------------------------	-------	-------	------	-----

Parametri Economici (€)

valori assoluti (€)

Prezzo del Latte (al Q.le)	78,29	78,29	0,00	---
----------------------------	-------	-------	------	-----

Valore ad UBA Ovino (€)	
BASELINE	Misura Benessere Animale

Totale Valore del Latte	829,87	829,87	0,00	---
Premi Latte	0,00	0,00	0,00	---
Totale Valore dei prodotti trasformati	64,73	64,73	0,00	---
Utile Lordo Stalla	358,52	358,52	0,00	---
Premi Carne	86,64	86,64	0,00	---
Totale Valore altri prodotti	36,64	36,64	0,00	---
Produzione Lorda Totale (Allevamento Ovino da Latte)	1.376,40	1.376,40	0,00	---
Spese specifiche per mangimi acquistati	178,19	178,19	0,00	---
Valore dei mangimi aziendali reimpiegati	55,80	55,80	0,00	---
Spese specifiche per foraggi e lettini acquistati	20,91	20,91	0,00	---
Valore dei foraggi e lettini aziendali reimpiegati	253,47	253,47	0,00	---
Spese di trasformazione, conservazione e commercializzazione	25,01	25,01	0,00	---
Altre spese specifiche dell'allevamento	50,64	137,84	87,20	---
di cui:				
AREA A Spese per controllo funzionamento impianto mungitura	5,50	11,00	5,50	costo servizio controllo e maggior impiego manodopera
AREA B - spese per miglioramento spazi stabulazione e fase di mungitura	0,00	24,00	24,00	maggior impiego manodopera
AREA C Spese manutenzione/gestione strutture e spazi stabulazione per miglioramento controllo ambientale	1,00	9,00	8,00	maggior impiego manodopera
AREA D - spese per miglioramento abbeverata	0,00	3,00	3,00	maggior impiego manodopera
AREA E spese per igiene lettiera	5,50	11,00	5,50	maggior impiego manodopera
AREA E spese connesse al prelievo e consegna campioni (latte, feci) analisi e monitoraggio/intervento su capi problema	0,00	28,00	28,00	costo analisi e maggior impiego manodopera
AREA E spese per assistenza veterinaria	13,20	26,40	13,20	---
altre spese	25,44	25,44	0,00	---
Spese per Salariati avventizi (ripartizione in base al peso dell' allevamento sulla PL.az.)	26,26	26,26	0,00	---
Spese per la meccanizzazione (ripartizione in base al peso dell' allevamento sulla PL.az.) (AREA C ; AF)	76,69	89,19	12,50	maggior spese carburanti per rinnovo lettiera
Totale Costi Variabili	686,97	786,67	99,70	---
REDDITO LORDO	689,43	589,73	-99,70	---

Adozione di tutti gli impegni

	differenziale assoluto	differenziale %
A	5,50	5,5%
B	24,00	24,1%
C	10,50	10,5%
D	3,00	3,0%
E	56,70	56,9%
TOTALE	99,70	100,0%

ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE

Elaborazioni redatte a partire dal database INEA "RICA per la valutazione": Anni 2001-2005

confronto Baseline / Misura Benessere Animale

N. Rilievi: 87

Caratterizzazione zootecnica

valori assoluti

UBA Bovini (consistenza media allevamento)	73
UBA Bovini / SAU a foraggiere	3,2
Incidenza aziendale della Zootecnia (PLV animale / PLV aziendale)	79,88%
Incidenza aziendale dell' Allevamento Bovino (PL. All. Bovino su PL Aziendale)	67,88%
Incidenza dell' ULS sul Totale della Produzione Lorda dell' allevamento	14,46%

Parametri Produttivi

Valore ad UBA Bovino	
BASELINE	Misura Benessere Animale

Produzione Latte (Q.li)	39,98	39,98	0,00	---
-------------------------	-------	-------	------	-----

Parametri Economici (€)

valori assoluti (€)

Prezzo del Latte (al Q.le)	39,93	39,93	0,00	---
----------------------------	-------	-------	------	-----

Valore ad UBA Bovino	
BASELINE	Misura Benessere Animale

Totale Valore del Latte	1.596,40	1.596,40	0,00	---
Premi Latte	16,66	16,66	0,00	---
Totale Valore dei prodotti trasformati	0,00	0,00	0,00	---
Utile Lordo Stalla	280,22	280,22	0,00	---
Premi Carne	8,48	8,48	0,00	---
Totale Valore altri prodotti	77,46	77,46	0,00	---
Produzione Lorda Totale (Allevamento Bovino da Latte)	1.979,22	1.979,22	0,00	---
Spese specifiche per mangimi acquistati	382,62	382,62	0,00	---
Valore dei mangimi aziendali reimpiegati	65,84	65,84	0,00	---
Spese specifiche per foraggi e lettini acquistati	61,36	61,36	0,00	---
Valore dei foraggi e lettini aziendali reimpiegati	291,85	291,85	0,00	---
Spese di trasformazione, conservazione e commercializzazione	3,21	3,21	0,00	---
Altre spese specifiche dell'allevamento	105,22	199,22	94,00	---
di cui:				
spese veterinarie e inseminazione	80,00	80,00	0,00	spesa invariata
AREA A spese controllo funzionamento impianto mungitura	7,00	14,00	7,00	costo servizio controllo e maggior impiego manodopera
AREA B spese per miglioramento sistema di allevamento e stabulazione	0,00	33,00	33,00	maggior impiego manodopera e adeguamento spazi
AREA B spese miglioramento gestione vitelli	0,00	16,00	16,00	maggior impiego manodopera
AREA C spese manutenzione strutture e impianti per miglioramento controllo ambientale	4,00	16,00	12,00	maggior impiego manodopera
AREA D spese miglioramento abbeverata	0,00	6,00	6,00	maggior impiego manodopera
AREA D spese miglioramento alimentazione	0,00	6,00	6,00	maggior impiego manodopera
AREA E spese per miglioramento gestione igienico sanitaria (isolamento animali gestione parti)	0,00	14,00	14,00	maggior impiego manodopera
altre spese	14,22	14,22	0,00	---
Spese per Salarati avventizi (ripartizione in base al peso dell' allevamento sulla PL. az.)	26,44	26,44	0,00	---
Spese per la meccanizzazione (ripartizione in base al peso dell' allevamento sulla PL. az.) (AREA B)	93,37	98,04	4,67	maggiori spese carburanti
Totale Costi Variabili	1.029,91	1.128,58	98,67	---
REDDITO LORDO	949,31	850,64	-98,67	---

Adozione di tutti gli impegni

	differenziale assoluto	differenziale %
A	7,00	7,1%
B	53,67	54,4%
C	12,00	12,2%
D	12,00	12,2%
E	14,00	14,2%
TOTALE	98,67	100,0%

ALLEVAMENTO BOVINO DA CARNE

Similmente ai bovini da latte, si ritengono invariate le spese per l'alimentazione e per i lettini così come si ritengono invariati i valori della produzione lorda totale. Di seguito si riportano soltanto le voci per le quali si evidenziano dei differenziali.

Altre spese specifiche dell'allevamento che variano con l'applicazione della misura				
spese veterinarie e inseminazione	80,00	80,00	0,00	spesa invariata
AREA B spese per miglioramento sistema di allevamento e stabulazione	0,00	33,00	33,00	maggior impiego manodopera e adeguamento spazi
AREA B spese miglioramento gestione vitelli	0,00	16,00	16,00	maggior impiego manodopera
AREA C spese manutenzione strutture e impianti per miglioramento controllo ambientale	4,00	16,00	12,00	maggior impiego manodopera
AREA D spese miglioramento abbeverata	0,00	6,00	6,00	maggior impiego manodopera
AREA D spese miglioramento alimentazione	0,00	6,00	6,00	maggior impiego manodopera
AREA E spese per miglioramento gestione igienico sanitaria (isolamento animali gestione parti)	0,00	14,00	14,00	maggior impiego manodopera
altre spese	21,22	21,22	0,00	--
Spese per Salariati avventizi (ripartizione in base al peso dell'allevamento sulla PL.az.)	26,44	26,44	0,00	--
Spese per la meccanizzazione (ripartizione in base al peso dell'allevamento sulla PL.az.) (AREA B)	93,37	98,04	4,67	maggiori spese carburanti
Totale Costi Variabili	225,03	316,70	91,67	--

Adozione di tutti gli impegni

	differenziale assoluto	differenziale %
B	53,67	58,5%
C	12,00	13,1%
D	12,00	13,1%
E	14,00	15,3%
TOTALE	91,67	100,0%

Combinazioni possibili di impegni parziali (decurtazione del 50% del premio per gli impegni delle AREE B, C, D, E)

A+B+E	[con adozione di tutti gli impegni indicati nelle AREE di miglioramento]	67,67	73,8%
A+B+E	[con adozione di almeno 1 impegno fra quelli previsti per le AREE B, C]	33,83	36,9%
A+C+D+E	[con adozione di tutti gli impegni indicati nelle AREE di miglioramento]	38,00	41,5%
A+C+D+E	[con adozione di almeno 1 impegno fra quelli previsti per le AREE C,D,E]	19,00	20,7%

6) Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per le perdite di reddito derivante dall'esecuzione di imboscamento di terreni agricoli (art. 43 Reg. CE 1698/05). Giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboscamenti di terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 e 45 Reg. CE 1698/05)

Queste misure prevedono impegni che agiscono sia sui costi che sui ricavi delle attività agricole in quanto prevedono la non coltivazione con colture agrarie di terreni aziendali e la loro sostituzione con essenze forestali, per la realizzazione di impianti sia permanenti che temporanei, o l'esecuzione di interventi volti a recuperare o conservare l'identità dei paesaggi e le risorse ambientali.

Nel dettaglio, l'analisi effettuata è riferita ai seguenti interventi a carattere forestale:

1) art. 43 Reg. CE 1698/05

- a. realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- b. realizzazione di filari per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- c. realizzazione di fasce boscate con funzione di tutela idrogeologica o di filtro antinquinamento, in prossimità di canali, corsi d'acqua, infrastrutture lineari o aree industriali, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- d. realizzazione di impianti con piante micorrizzate con tartufi, con ciclo superiore o uguale a quindici anni .

Per la determinazione dei mancati redditi derivanti dagli interventi sopra riportati, si è proceduto con un'analisi economica di processi produttivi rappresentativi delle varie realtà colturali al fine di determinare il loro margine lordo.

In particolare, tale analisi economica, di tipo controfattuale, è stata basata su dati microeconomici tratti dalla rete di rilevazione ARSIA e RICA-REA opportunamente elaborati per regione agraria ISTAT e quindi ricondotti alla tre zone altimetriche in essa previste (pianura, collina e montagna).

Dall'analisi delle seguenti tre rotazioni tipo rappresentative della realtà colturale delle singole zone:

1. Mais ibrido/frumento tenero/erbaio polifita per le zone di pianura;
2. Girasole/avena/prato avvicendato per le zone di collina;
3. Favetta/orzo/medica, per le zone montane.

sono emersi i seguenti redditi lordi medi (vedi allegato 8):

- Pianura: 286,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 212,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 104,00 €/ettaro/anno.

Questi valori rappresentano il mancato reddito derivante dall'applicazione delle misure in oggetto e da essi, arrotondandoli all'euro superiore, discende l'ammontare dei relativi pagamenti previsti.

Un caso a parte è rappresentato dai pagamenti riconosciuti, in base all'art. 43 del Reg. CE 1698/05, ai beneficiari diversi dagli agricoltori che eseguono imboscamenti e per i quali il Regolamento prevede un sostegno di importo massimo pari a 150 €. In questo caso, fermo restando che nelle diverse zone l'ammontare dei mancati redditi è quello sopra riportato per definire l'ammontare del premio per mancato reddito si è proceduto prendendo come base l'importo massimo stabilito dal Regolamento CE (150 €/ettaro) e modulandolo, nelle diverse zone e dove necessario, in modo da non superare l'entità del premio concesso agli imprenditori agricoli. Ne derivano i seguenti importi:

- Pianura: 150,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 150,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 104,00 €/ettaro/anno.

Quindi, nelle singole zone altimetriche, gli importi concessi ai beneficiari non imprenditori agricoli sono sempre inferiori o uguali a quanto riconosciuto, nelle stesse zone, agli agricoltori e comunque sempre inferiori o uguali all'ammontare dei mancati redditi definiti dall'analisi effettuata.

Per il dettaglio dei calcoli effettuati si rimanda alle seguenti tabelle.

Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per le perdite di reddito derivante dall'esecuzione di imboscamento di terreni agricoli (art. 43 Reg. CE 1698/05) o degli interventi di conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali (art. 39 Reg. CE 1698/05).

ARSIA - Settore Affari generali - Servizio analisi economiche

Fonte: Banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (1998-2004)

Misura: Calcolo della perdita di reddito (Mis. Art. 39; Mis. Art. 43)

Planura (Regioni agrarie ISTAT)

Rotazione tipo: Triennale (Mais, Frumento tenero, Erbaio polifita)

	MAIS IBRIDO	FRUMENTO TENERO	ERBAIO POLIFITA (UTILIZZI DIVERSI)
Produzione (T/Ha)	6,45	4,20	6,84
Prezzo del prodotto (€ / T)	135,00	145,40	73,60
Valore della produzione (€ /Ha)	870,48	610,97	503,13
Valore del totale costi variabili (€ /Ha)	490,15	378,62	258,82
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	380,33	232,35	244,31

Importo Reddito Lordo perso mediamente ogni annuo ad Ha (€) **285,66**

Collina (Regioni agrarie ISTAT)

Rotazione tipo: Quinquennale (Girasole, Avena, Prato avvicendato [3 anni])

	GIRASOLE	AVENA	PRATO AVVICENDATO (FIENO) [3 ANNI]
Produzione (T/Ha)	1,95	3,10	4,72
Prezzo del prodotto (€ / T)	187,80	162,00	75,10
Valore della produzione (€ /Ha)	365,83	502,04	354,32
Valore del totale costi variabili (€ /Ha)	289,70	250,14	111,00
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	76,13	251,90	243,32

Importo Reddito Lordo perso mediamente ogni annuo ad Ha (€) **211,60**

Montagna (Regioni agrarie ISTAT)

Rotazione tipo: Quinquennale (**Favetta, Orzo, Medica [3 anni]**)

	FAVETTA	ORZO	MEDICA (FIENO) [3 ANNI]
Produzione (T/Ha)	1,42	2,78	3,30
Prezzo del prodotto (€ / T)	215,60	134,20	71,40
Valore della produzione (€ /Ha)	307,01	372,81	235,83
Valore del totale costi variabili (€ /Ha)	170,43	315,98	128,43
Valore del reddito lordo (€ /Ha)	136,58	56,83	107,40

Importo Reddito Lordo perso mediamente ogni annuo ad Ha (€)

103,12

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle cure colturali ammissibili, nonché per la determinazione dei relativi costi per l'esecuzione e la manutenzione degli impianti realizzati ai sensi della Misura 221 e 223 (ex artt. 43 e 45) nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.).

In base a quanto riportato in detto Prezzario, sono pertanto state elaborate 7 schede, una per ognuna delle tipologie di impianto più frequenti e tecnicamente realizzabili in Toscana, nelle quali sono state individuate le operazioni ammissibili ed è stata definita la spesa massima ammissibile a contributo.

Da tali schemi risulta la congruità dell'ammontare delle spese ammesse e del relativo contributo.

Da tali elaborazione emergono i seguenti dati in merito ai costi massimi ammissibili (vedi tabelle successive), mentre per l'individuazione delle operazioni considerate e quindi ammissibili, si rimanda alle schede complete riportate di seguito.

Misura 221 (ex art. 43): valori di spesa massima ammissibile ed entità massima del contributo concedibile per singole tipologie di impianto

Tipologia di impianto	Spesa massima ammissibile per costi di impianto	Entità del contributo massimo concedibile per costi di impianto	Spesa massima annua ammissibile per le cure colturali	Entità del contributo annuo massimo concedibile per le cure colturali
Impianti di arboricoltura da legno con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
Altri impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
Impianti con piante micorrizzate con tartufi	8.500,00	5.950,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
Impianti di arboricoltura da legno con ciclo inferiore ai 15 anni	4.600,00 €	3.220,00 €	Non previsto	Non previsto

Misura 223 (ex art. 45): valori di spesa massima ammissibile ed entità massima del contributo concedibile per singole tipologie di impianto

Tipologia di impianto	Spesa massima ammissibile per costi di impianto	Entità del contributo massimo concedibile per costi di impianto	Spesa massima annua ammissibile per le cure colturali*	Entità del contributo annuo massimo concedibile per le cure colturali*
Boschi permanenti, compresi i castagneti da frutto	7.700,00 €	5.390,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
Imboschimenti nelle aree periurbane	7.700,00 €	5.390,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
Altri impianti arborei	7.700,00 €	5.390,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
Impianti con piante micorrizate con tartufi	8.700,00	6.090,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno

* Solo per gli impianti eseguiti da privati su terreni agricoli incolti

Giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 e 45 Reg.CE 1698/05)

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 221

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere con ciclo superiore o uguale a 15 anni

Impianto misto e consociato sesto a quadrato 3,5x3,5 pari a 816 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
14	Leggero livellamento del terreno con eliminazione piccoli dossi	€ 223,69	€ 194,52	ha	1	€ 194,52	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicoltura incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	
<i>Totale Costi Lav. Terreno</i>						€ 1.162,98	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
17	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 816 piante/ha	€ 364,32	€ 316,81	ha	1	€ 316,81	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	€ 0,39	€ 0,34	n.	1020	€ 345,93	816+204 piante principali doppie

40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	Radice nuda 1,39	€ 1,21	n.	600	€ 725,25
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	420	€ 785,25
41	Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno precedentemente	€ 0,76	€ 0,66	n.	600	€ 396,54
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	420	€ 485,76
<i>Totale Costi Messa A Dimora Piante</i>						€ 3.055,53
C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	€ 2,50	€ 2,17	n.	204	€ 443,50
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	€ 1,51	€ 1,31	n.	204	€ 267,87
56	Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera	€ 1,19	€ 1,03	n.	1020	€ 1.055,52
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	€ 9,51	€ 8,27	n.	110	€ 909,69
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	816	€ 631,54
<i>Totale Altri Interventi</i>						€ 3.308,11
<i>Sommano</i>						€ 7.526,62
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 752,66
Totale Costi Imboschimento						€ 8.279,29
IMPORTO MASS. AMMISSIBILE						€ 7.500,00

CURE COLTURALI I ANNO							
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	102	€ 246,58	
			€ 0,00	n.			
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	102	€ 190,70	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	816	€ 631,54	
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	204	€ 56,77	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%				1	€ 130,76	
Totale Costi						€ 1.438,35	
IMPORTO MASS. AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
CURE COLTURALI II ANNO							
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	51	€ 123,29	
			€ 0,00	n.			
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	51	€ 95,35	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	816	€ 631,54	
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	204	€ 56,77	
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	408	€ 209,33	

	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 129,83	
Totale Costi							€ 1.428,11	
IMPORTO MASS. AMMISSIBILE							€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI III ANNO							
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1		€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	204		€ 56,77	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	408		€ 454,14	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 69,29	
Totale Costi							€ 762,20	
Importo Mass. Ammissibile							€ 600,00	
	CURE COLTURALI IV ANNO							
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1		€ 182,00	
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	408		€ 454,14	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 63,61	
Totale Costi							€ 699,75	
Importo Mass. Ammissibile							€ 600,00	
	CURE COLTURALI V ANNO							
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1		€ 182,00	
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	408		€ 454,14	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 63,61	
Totale Costi							€ 699,75	

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 221
Realizzazione impianti arborei in prossimità di canali ecc., con ciclo superiore ai 15 anni

\

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
14	Leggero livellamento del terreno con eliminazione piccoli dossi	223,69	194,52	ha	1	€ 194,52	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	348,84	303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	187,98	163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	385	334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicatura incrociata con erpice a dischi	191,86	166,84	ha	1	€ 166,84	
	<i>Totale Costi Lav. Terreno</i>					<i>€ 1.162,98</i>	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
18	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 494 piante/ha + 494 arbusti/ha	409,76	356,33	ha	1	€ 356,33	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	0,39	0,34	n.	988	€ 335,07	494 piante arboree+ 494 piante arbustive

40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	Radice nuda 1,39	1,21	n.	494	€ 597,12
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	1,87	n.	494	€ 923,60
41	Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno precedentemente	0,76	0,66	n.	494	€ 326,48
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	1,33	1,16	n.	494	€ 571,34
<i>Totale Costi Messa A Dimora Piante</i>						<i>€ 3.109,95</i>
C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	2,5	2,17	n.	124	€ 269,58
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	1,51	1,31	n.	124	€ 162,82
56	Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera	1,19	1,03	n.	988	€ 1.022,41
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	9,51	8,27	n.	124	€ 1.025,47
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	0,89	0,77	n.	988	€ 764,66
<i>Totale Altri Interventi</i>						<i>€ 3.244,93</i>
<i>Sommano</i>						<i>€ 7.517,86</i>
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 751,79
Totale Costi Imboschimento						€ 8.269,64
Importo Massimo Ammissibile						€ 7.500,00

	CURE COLTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	2,78	2,42	n.	100	€ 241,75	
			0,00	n.			
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	1,87	n.	100	€ 186,96	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	0,89	0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	209,29	182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	0,32	0,28	n.	494	€ 137,47	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%				1	€ 151,28	
Totale Costi						€ 1.664,12	
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI II ANNO		0,00				
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	2,78	2,42	n.	50	€ 120,87	
			0,00	n.			
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	1,87	n.	50	€ 93,48	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	0,89	0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	209,29	182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	0,32	0,28	n.	494	€ 137,47	
64	Potature di formazione	0,59	0,51	n.	494	€ 253,45	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 155,19	

Totale Costi						€ 1.707,12
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00
	CURE COLTURALI III ANNO					
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	209,29	182,00	ha	1	€ 182,00
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	0,32	0,28	n.	494	€ 137,47
65	Potature di formazione e sramatura	1,28	1,11	n.	494	€ 549,87
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 86,93
Totale Costi						€ 956,26
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00
	CURE COLTURALI IV ANNO					
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	209,29	182,00	ha	1	€ 182,00
	Potature di formazione e sramatura	1,28	1,11	n.	494	€ 549,87
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 73,19
Totale Costi						€ 805,05
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00
	CURE COLTURALI V ANNO					
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	209,29	182,00	ha	1	€ 182,00
	Potature di formazione e sramatura	1,28	1,11	n.	494	€ 549,87
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 73,19
Totale Costi						€ 805,05

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 223
Realizzazione di imboschimenti in aree periurbane; realizzazione di impianti arborei in prossimità di canali ecc., con ciclo superiore ai 15 anni

Impianto misto sesto a quadrato 4,5x4,5 pari a 494 piante per ettaro ed arbusti intercalati a m. 2,25

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzo al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
7	Decespugliamento meccanico eseguito in terreni debolmente invasi (<30%)	€ 523,25	€ 455,02	ha	1	€ 455,02	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicatura incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	
	<i>Totale Costi Lav. Terreno</i>					<i>€ 1.423,47</i>	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
18	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 494 piante/ha + 494 arbusti/ha	€ 409,76	€ 356,33	ha	1	€ 356,33	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	€ 0,39	€ 0,34	n.	988	€ 335,07	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	Radice nuda 1,39	€ 1,21	n.	494	€ 597,12	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	494	€ 923,60	

41	Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno precedentemente	€ 0,76	€ 0,66	n.	494	€ 326,48
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	494	€ 571,34
<i>Totale Costi Messa A Dimora Piante</i>						<i>€ 3.109,95</i>
C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	€ 2,50	€ 2,17	n.	124	€ 269,58
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	€ 1,51	€ 1,31	n.	124	€ 162,82
56	Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera	€ 1,19	€ 1,03	n.	988	€ 1.022,41
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	€ 9,51	€ 8,27	n.	124	€ 1.025,47
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66
<i>Totale Altri Interventi</i>						<i>€ 3.244,93</i>
<i>Sommano</i>						<i>€ 7.778,35</i>
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 777,84
Totale Costi Imboschimento						€ 8.556,19
Importo Massimo Ammissibile						€ 7.700,00
CURE COLTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	50	€ 120,87
			0,00	n.		
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	50	€ 93,48
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49

62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%				1	€ 125,30
Totale Costi						€ 1.378,27
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00
CURE COLTURALI II ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	25	€ 60,44
			0,00	n.		
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	25	€ 46,74
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	494	€ 253,45
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 139,92
Totale Costi						€ 1.539,17
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00
CURE COLTURALI III ANNO						
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	494	€ 549,87
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 82,38
Totale Costi						€ 906,21

Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00
	CURE COLTURALI IV ANNO					
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	494	€ 549,87
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 68,64
Totale Costi						€ 754,99
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00
	CURE COLTURALI V ANNO					
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	494	€ 549,87
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 68,64
Totale Costi						€ 754,99

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 223

Realizzazione di boschi permanenti

Impianto misto sesto a quadrato 3x3 pari a 1100 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzo al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
7	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni debolmente invasi (<30%)	€ 523,25	€ 455,02	ha	1	€ 455,02	
31	Apertura manuale di buche (40x40x40) in terreno sciolto	€ 2,38	€ 2,07	n.	1100	€ 2.276,61	
			€ 0,00				
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
			€ 0,00				
	<i>Totale Costi Lav. Terreno</i>					<i>€ 3.066,43</i>	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
18	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 1100 piante/ha	€ 409,76	€ 356,33	ha	1	€ 356,33	
						€ 0,00	
40	Acquisto Piantine e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	Radice nuda 1,39	€ 1,21	n.	600	€ 725,25	
40	Acquisto Piantine e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	500	€ 934,82	
41	Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno precedentemente	€ 0,76	€ 0,66	n.	600	€ 396,54	
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	500	€ 578,28	

<i>Totale Costi Messa A Dimora Piante</i>						€ 2.991,22
	C) ALTRI INTERVENTI					
51	Acquisto canne di bambù	€ 2,50	€ 2,17	n.	278	€ 604,37
52	Trasporto e messa a dimora di canne di bambù	€ 0,96	€ 0,83	n.	278	€ 232,08
			€ 0,00	n.		€ 0,00
			€ 0,00	n.		€ 0,00
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	1100	€ 851,34
<i>Totale Altri Interventi</i>						€ 1.687,79
<i>Sommano</i>						€ 7.745,43
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 774,54
Totale Costi Imboschimento						€ 8.519,97
Importo Massimo Ammissibile						€ 7.700,00
	CURE COLTURALI I ANNO					
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	100	€ 241,75
			€ 0,00	n.		
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	100	€ 186,96
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	1100	€ 851,34
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali	€ 0,32	€ 0,28	n.	500	€ 139,14
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%				1	€ 160,12
Totale Costi						€ 1.761,30
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00

CURE COLTURALI II ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	50	€ 120,87
			€ 0,00	n.		
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	50	€ 93,48
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	1100	€ 851,34
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali	€ 0,32	€ 0,28	n.	500	€ 139,14
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	500	€ 256,53
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 164,34
Totale Costi						€ 1.807,70
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00
CURE COLTURALI III ANNO						
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali	€ 0,32	€ 0,28	n.	500	€ 139,14
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	500	€ 556,54
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 87,77
Totale Costi						€ 965,45
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00
CURE COLTURALI IV ANNO						
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	500	€ 556,54

	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 73,85
Totale Costi						€ 812,40
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00
	CURE COLTURALI V ANNO					
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	500	€ 556,54
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 73,85
Totale Costi						€ 812,40

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 221

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve inferiore ai 15 anni

Impianto di pioppi puro sesto a settonce 6x6 pari a 320 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
14	Leggero livellamento del terreno con eliminazione piccoli dossi	€ 223,69	€ 194,52	ha	1	€ 194,52	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicazione incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	
<i>Totale Costi Lav. Terreno</i>						<i>€ 1.162,98</i>	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
16	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 320 piante/ha	€ 303,60	€ 264,01	ha	1	€ 264,01	
36	Apertura di buche con trivella per pioppo diametro 30 cm. Profondità 1 m. in terreno precedentemente lavorato	€ 1,76	€ 1,53	n.	320	€ 489,76	
40	Acquisto Pioppelle circonferenza maggiore 14,5 cm. e oneri trasporto da vivaio ad azienda	€ 4,55	€ 3,96	n.	320	€ 1.266,14	
			€ 0,00	n.		€ 0,00	
			€ 0,00	n.		€ 0,00	

44	Messa a dimora pioppelle in terreno precedentemente lavorato	€ 2,62	€ 2,28	n.	320	€ 729,07
<i>Totale Costi Messa A Dimora Piante</i>						<i>€ 2.748,98</i>
C) ALTRI INTERVENTI						
			€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00			€ 0,00
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	320	€ 247,66
66	Trattamento antiparassitario nel pioppeto (escluso costo prodotto) come da codice BPA	€ 184,13	€ 160,12	ha	1	€ 160,12
<i>TOTALE ALTRI INTERVENTI</i>						<i>€ 407,78</i>
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%						€ 431,97
Totale Costi Imboschimento						€ 4.751,71
Importo Massimo Ammissibile-						€ 4.600,00

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 221

Realizzazione di impianti con piante micorrizzate con tartufi

Impianto misto sesto a quadrato 5x5 pari a 400 piante a ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
14	Leggero livellamento del terreno con eliminazione piccoli dossi	223,69	€ 194,52	ha	1	€ 194,52	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Ercatura incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	
<i>Totale Costi Lav. Terreno</i>						<i>€ 1.162,98</i>	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
16	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 400 piante/ha	€ 303,60	€ 264,01	ha	1	€ 264,01	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	€ 0,39	€ 0,34	n.	400	€ 135,66	
40	Acquisto Piante micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	400	€ 4.841,93	
40			€ 0,00				
41			€ 0,00				
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	400	€ 462,63	

<i>Totale Costi Messa A Dimora Piante</i>							€ 5.704,23
	C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	€ 2,50	€ 2,17	n.	200	€ 434,80	
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	€ 1,51	€ 1,31	n.	200	€ 262,62	
56	Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera	€ 1,19	€ 1,03	n.	200	€ 206,96	
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	€ 9,51	€ 8,27	n.	200	€ 1.653,98	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	400	€ 309,58	
<i>Totale Altri Interventi</i>							€ 2.867,94
<i>Sommano</i>							€ 9.735,15
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%						€ 973,51
Totale Costi Imboschimento							€ 10.708,66
Importo Massimo Ammissibile							€ 8.500,00
	CURE COLTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	40	€ 96,70	
			€ 0,00				
40	Acquisto Piante micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	40	€ 484,19	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di tartuficoltura consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%		€ 0,00		1	€ 166,50	
Totale Costi							€ 1.831,52

Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00
	CURE COLTURALI II ANNO					
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	20	€ 48,35
			€ 0,00			
40	Acquisto Pianta micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	20	€ 242,10
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66
59	Cure colturali all'impianto di tartuficoltura consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	494	€ 253,45
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 162,80
Totale Costi						€ 1.790,82
Importo Massimo Ammissibile						€ 1.200,00
	CURE COLTURALI III ANNO					
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	400	€ 111,31
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 73,85
Totale Costi						€ 812,40
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00

	CURE COLTURALI IV ANNO						
59	Cure colturali all'impianto consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 62,72	
Totale Costi						€ 689,96	
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00	
	CURE COLTURALI V ANNO						
59	Cure colturali all'impianto consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%					€ 62,72	
Totale Costi						€ 689,96	
Importo Massimo Ammissibile						€ 600,00	

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 223

Realizzazione di impianti con piante micorrizzate con tartufi

Impianto misto sesto a quadrato 5x5 pari a 400 piante a ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
7	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni debolmente invasi (<30%)	€ 523,25	€ 455,02	ha	1	€ 455,02	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicatura incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	
<i>TOTALE COSTI LAVORAZIONI TERRENO</i>						<i>€ 1.423,47</i>	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
16	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 400 piante/ha	€ 303,60	€ 264,01	ha	1	€ 264,01	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	€ 0,39	€ 0,34	n.	400	€ 135,66	
40	Acquisto Piante micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	400	€ 4.841,93	
40			€ 0,00				
41			€ 0,00				
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	400	€ 462,63	

<i>TOTALE COSTI MESSA A DIMORA PIANTE</i>							€ 5.704,23
	C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	€ 2,50	€ 2,17	n.	200	€ 434,80	
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	€ 1,51	€ 1,31	n.	200	€ 262,62	
56	Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera	€ 1,19	€ 1,03	n.	200	€ 206,96	
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	€ 9,51	€ 8,27	n.	200	€ 1.653,98	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	400	€ 309,58	
<i>TOTALE ALTRI INTERVENTI</i>						€ 2.867,94	
<i>Sommano</i>						€ 9.995,64	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 999,56	
TOTALE COSTI IMBOSCHIMENT O						€ 10.995,21	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 8.700,00	
	CURE COLTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	40	€ 96,70	
			€ 0,00				
40	Acquisto Piante micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	40	€ 484,19	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di tartuficoltura consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%		€ 0,00		1	€ 166,50	

TOTALE COSTI						€ 1.831,52	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI II ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	20	€ 48,35	
			€ 0,00				
40	Acquisto Piante micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	20	€ 242,10	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di tartuficoltura consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	494	€ 253,45	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 162,80	
TOTALE COSTI						€ 1.790,82	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI III ANNO						
59	Cure colturali all'impianto di arboricoltura da legno consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	400	€ 111,31	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 73,85	
TOTALE COSTI						€ 812,40	

IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 600,00	
	CURE COLTURALI IV ANNO						
59	Cure colturali all'impianto consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 62,72	
TOTALE COSTI						€ 689,96	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 600,00	
	CURE COLTURALI V ANNO						
59	Cure colturali all'impianto consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 62,72	
TOTALE COSTI						€ 689,96	

Conferma di pertinenza ed esattezza

L'art. 48 paragrafo 2 del Regolamento CE n° 1974/2006 di attuazione del Reg. CE n° 1698/05 prevede che, al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 39, 40, 43, 47 del Reg. CE 1698/05, si ricorra a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli competenti ad effettuare i calcoli stessi.

La Direzione Generale Sviluppo Economico ha individuato l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo-forestale (ARSIA) quale Organismo funzionalmente indipendente ed idoneo al rilascio delle suddette perizie, essendo funzionalmente indipendente e disponendo di una rete di rilevamento pluriennale di dati economici di numerosissime aziende agricole toscane.

Infatti, l'ARSIA collabora da molti anni con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nell'attività di rilevazione contabile nelle aziende agricole inserite nella RICA dell'Unione Europea avvalendosi di professionisti esterni a contratto. In quest'ambito, l'Agenzia ha sviluppato fin dal 1998 una metodologia di raccolta dati relativa ai singoli processi produttivi con particolare attenzione alle tecniche di coltivazione (convenzionale, integrata e biologica).

Il data base dei processi produttivi validati, che attualmente contiene i dati 1998-2004 relativi a circa 5200 rilievi, è consultabile sul sito dell'Agenzia (www.arsia.toscana.it) selezionando prima l'opzione "Analisi Economiche" e successivamente "dati colturali".

Inoltre, l'Agenzia coordina e si avvale della collaborazione di Università, enti di ricerca, professionisti e consulenti esterni per la redazioni di indagini e studi specifici.